SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 134° — Numero 294

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 16 dicembre 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 1° dicembre 1993, n. **518**

Disposizioni correttive del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di versamento dell'imposta comunale sugli immobili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante riordino della finanza degli enti territoriali;

Ritenuto di dover introdurre nel predetto decreto alcune disposizioni correttive, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati dalla citata legge n. 421 del 1992;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 1993;

Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. All'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto il seguente periodo: «I predetti soggetti possono, tuttavia, versare in unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata, l'imposta dovuta per l'anno in corso.».

2. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabilite, con effetto dall'anno 1993, ulteriori modalità, alternative rispetto a quelle ordinarie, per il versamento al concessionario della riscossione dell'imposta comunale sugli immobili dovuta dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GALLO, *Ministro delle finanze*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

PAGANI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il D.Lgs. n. 504/1992 reca: «Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 4 della legge n. 421/1992, recante delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale.

«Art. 4 *(Finanza degli enti territoriali)*. — 1. Al fine di consentire alle regioni, alle province ed ai comuni di provvedere ad una rilevante parte del loro fabbisogno finanziario attraverso risorse proprie, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto al comma 7 del presente articolo, uno o più decreti legislativi, diretti:

a) all'istituzione, a decorrere dall'anno 1993, dell'imposta comunale immobiliare (ICI), con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) applicazione dell'ICI sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati e attribuzione della titolarità dell'imposta al comune ove sono ubicati gli immobili

2) assoggettamento all'imposta, per anni solari, del proprietario dell'immobile ovvero del titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sullo stesso, anche se non residente nel territorio dello Stato; l'imposta è dovuta proporzionalmente al periodo ed alla quota di possesso nel corso dell'anno;

3) determinazione del valore dei fabbricati sulla base degli estimi del catasto edilizio o valore comparativo in caso di non avvenuta iscrizione al catasto; negli anni successivi le rendite catastali, su cui sono calcolati i valori degli immobili, sono rivalutate periodicamente in base a parametri che tengano in considerazione gli effettivi andamenti dei mercati immobiliari;

4) determinazione del valore dei terreni agricoli sulla base degli estimi del catasto;

5) determinazione del valore delle aree fabbricabili sulla base del valore venale in comune commercio, esclusi i terreni su cui persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale da parte dei soggetti indicati al n. 10), demandando al comune, se richiesto, con propria certificazione, la definizione di area fabbricabile; negli eventuali procedimenti di espropriazione si assume il valore dichiarato ai fini dell'ICI se inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i vigenti criteri. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, primo comma, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione o, comunque, fino alla data in cui il fabbricato è assoggettato all'ICI;

6) determinazione di un'aliquota unica da parte del comune in misura variante dal 4 al 6 per mille, con applicazione della aliquota minima in caso di mancata determinazione e con facoltà di aumentare l'aliquota massima fino all'uno per mille per straordinarie esigenze di bilancio;

7) esenzione dall'imposta per:

7.1) lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi fra detti enti, le unità sanitarie locali, le istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. L'esenzione spetta limitatamente agli immobili destinati esclusivamente ai compiti istituzionali dell'ente;

7.2) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera *a)*, della legge 20 maggio 1985, n. 222;

7.3) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

7.4) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

7.5) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

7.6) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

7.7) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;

7.8) i fabbricati in corso d'opera non utilizzati;

7.9) i fabbricati di cui al n. 8) recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, per il periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

7.10) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

8) riduzione dell'imposta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;

9) detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di un importo di lire 180.000 rapportato al periodo e alla quota per i quali sussiste la detta destinazione. La disposizione si applica anche per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa;

10) i terreni agricoli di proprietà di coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, il cui valore sia non superiore a lire 50 milioni complessive, sono esenti da imposta. Sui medesimi terreni agricoli l'imposta è dovuta per scaglioni di valore imponibile complessivo, nelle seguenti misure:

10.1) nella misura del 30 per cento per un valore complessivo compreso tra 50 milioni e 120 milioni;

10.2) nella misura del 50 per cento per un valore compreso tra 120 milioni e 200 milioni;

10.3) nella misura del 75 per cento per un valore compreso tra 200 milioni e 250 milioni;

11) accertamento e riscossione dell'imposta a cura del comune, previa dichiarazione da parte del soggetto passivo, da trasmettere anche all'anagrafe tributaria; attribuzione da parte della giunta comunale della responsabilità di gestione dell'imposta ad un funzionario; collaborazione informativa tra il Ministero delle finanze ed i comuni anche a mezzo del sistema telematico dei comuni;

12) rimborso dell'imposta pagata, con relativi interessi nella misura legale, per le aree divenute inedificabili, a condizione che il vincolo di inedificabilità perduri per almeno tre anni; il rimborso è limitato all'imposta pagata per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente i dieci anni;

13) devoluzione delle controversie alla competenza delle commissioni tributarie;

14) determinazione di soprattasse in misura non eccedente il 50 per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta ed il 20 per cento dell'imposta non versata o tardivamente versata, graduandone l'entità in relazione alla gravità dell'infrazione e prevedendo la inapplicabilità della soprattassa per omesso o tardivo versamento dipendente da procedure fallimentari in corso;

15) determinazione di pene pecuniarie in misura non eccedente lire 200.000 per le infrazioni di carattere formale;

16) esclusione dei redditi dominicali delle aree fabbricabili, dei redditi dei terreni agricoli e dei redditi dei fabbricati dall'ambito di applicazione dell'imposta locale sui redditi (ILOR), nonché detrazione, per l'abitazione principale, dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di un importo non eccedente 120.000 lire e di uguale importo dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) per ognuna delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari;

17) soppressione dal 1° gennaio 1993 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM); tuttavia ne sarà prevista l'applicazione, con le aliquote massime e l'acquisizione del gettito all'erario dello Stato per i presupposti di imposta che si verificano nel decennio successivo al 31 dicembre 1992, assumendo come valore finale quello al 31 dicembre 1992;

18) in caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre alla indennità determinata secondo i criteri vigenti, è dovuta una eventuale maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'ICI corrisposta dall'espropriato, o dal suo dante causa, negli ultimi cinque anni e l'importo dell'ICI che sarebbe stato corrisposto sulla base dell'indennità, oltre gli interessi legali sulla stessa differenza;

19) non deducibilità dell'ICI agli effetti delle imposte erariali sui redditi;

b) - g) (omissis).

2. *(Omissis).*

3. Restano salve le competenze e le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. - 6. *(Omissis).*

7. Al fine dell'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi in attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 1, lettere *a), c), e), f)* e *g)*, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e gli schemi dei decreti legislativi in attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 1, lettere *b)* e *d)*, e ai commi 2 e 4, entro dieci mesi dalla predetta data. Le commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione. I decreti legislativi in attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 1, lettere *b)* e *d)*, sono emanati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al presente articolo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dall'articolo stesso e previo parere delle commissioni di cui al comma 7, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993».

Per il testo delle disposizioni richiamate nell'articolo soprariportato, consultare la legge n. 421/1992, pubblicata nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 257 del 31 ottobre 1992.

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 10 del D.Lgs. n. 504/1992 (Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dal presente decreto:

«Art. 10 *(Versamenti e dichiarazioni).* — 1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'art. 3 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. I soggetti indicati nell'art. 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, nel mese di giugno, pari al 90 per cento dell'imposta dovuta per il periodo di possesso del primo semestre e la seconda, dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. *I predetti soggetti possono, tuttavia, versare in unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata, l'imposta dovuta per l'anno in corso.*

3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune di cui all'art. 4 ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore; al fine di agevolare il pagamento, il concessionario invia, per gli anni successivi al 1993, ai contribuenti moduli prestampati per il versamento. La commissione spettante al concessionario è a carico del comune impositore ed è stabilita nella misura dell'uno per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 3.500 ed un massimo di lire 100.000 per ogni versamento effettuato dal contribuente.

4. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 7, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio; tutti gli immobili il cui possesso è iniziato antecedentemente al 1° gennaio 1993 devono essere dichiarati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1992. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'art. 1117, n. 2), del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

5. Con decreti del Ministro delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono approvati i modelli della dichiarazione, anche congiunta o relativa ai beni indicati nell'art. 1117, n. 2), del codice civile, e sono determinati i dati e gli elementi che essa deve contenere, i documenti che devono essere eventualmente allegati e le modalità di presentazione, anche su supporti magnetici, nonché le procedure per la trasmissione ai comuni ed agli uffici dell'Amministrazione finanziaria degli elementi necessari per la liquidazione ed accertamento dell'imposta; per l'anno 1993 la dichiarazione deve essere inviata ai comuni tramite gli uffici dell'Amministrazione finanziaria. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono approvati i modelli per il versamento al concessionario e sono stabilite le modalità di registrazione, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo del Ministero delle finanze. Al fine di consentire la formazione di anagrafi dei contribuenti, anche mediante l'incrocio con i dati relativi agli immobili assoggettati alla tassa smaltimento rifiuti, con decreto del Ministro delle finanze viene previsto l'obbligo per il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari di organizzare, d'intesa con la predetta associazione, i relativi servizi operativi per la realizzazione delle suddette anagrafi, prevedendosi un contributo a carico dei concessionari pari al 5 per cento delle commissioni riscosse ai sensi del comma 3. I predetti decreti sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione».

I soggetti indicati nell'art. 3 del medesimo decreto (richiamati nei primi due commi dell'articolo di cui sopra) sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Per gli immobili concessi in superficie, enfiteusi o locazione finanziaria soggetto passivo è il concedente con diritto di rivalsa, rispettivamente, sul superficiario, enfiteuta o locatario.

93G0596

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 ottobre 1993, n. 519.

Regolamento recante autorizzazione all'Istituto superiore prevenzione e sicurezza del lavoro ad esercitare attività omologative di primo o nuovo impianto per la messa a terra e la protezione dalle scariche atmosferiche.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, concernente l'istituzione dell'Istituto superiore prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL);

Visto il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 597, concernente la disciplina delle funzioni prevenzionali ed omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro ed in particolare l'art. 2;

Visto il decreto interministeriale 23 dicembre 1982 concernente l'autorizzazione alle unità sanitarie locali ad esercitare attività omologativa di primo o nuovo impianto in nome e per conto dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro relativamente ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ed agli impianti di messa a terra;

Considerato che tale attività non viene svolta dalle unità sanitarie locali con tempestività e con uniformità di indirizzo;

Ritenuto quindi necessario garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro ed assicurare l'unicità delle procedure tecnico-operative sull'intero territorio nazionale;

Constatato che l'Istituto superiore prevenzione e sicurezza del lavoro è comunque in grado di assicurare su tutto il territorio nazionale l'attività omologativa di primo o nuovo impianto in precedenza delegata alle unità sanitarie locali;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parare espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 21 novembre 1991;

Constatato che in data 15 ottobre 1993 è stata effettuata la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in forza all'art. 17, comma terzo, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTANO

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'Istituto superiore prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) esercita direttamente le seguenti attività omologative di primo o nuovo impianto secondo la normativa a fianco indicata:

a) impianti di messa a terra (art. 328 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 27 aprile 1955; decreto ministeriale del 22 febbraio 1965 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale);

b) installazioni e dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche (art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 27 aprile 1955; decreto ministeriale del 22 febbraio 1965 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale).

2. Per tali servizi all'ISPESL sono versati i corrispettivi previsti dalla vigente tariffa.

Art. 2.

1. Le richieste di omologazione di primo o nuovo impianto, redatte in carta semplice, dovranno pervenire ai Dipartimenti periferici dell'ISPESL competenti per territorio, unitamente ai modelli A (installazioni e dispositivi contro le scariche atmosferiche) e B (impianti di messa a terra) debitamente compilati a cura dei richiedenti in conformità a quanto previsto negli allegati al presente regolamento.

Art. 3.

1. Le unità sanitarie locali continuano ad esercitare le successive verifiche periodiche per l'accertamento della conservazione delle installazioni ed impianti e del loro normale funzionamento.

2. Al tal fine, copia dei modelli A e B verrà inviata, a cura dell'ISPESL, alla unità sanitaria locale competente per territorio.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi sei mesi dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 ottobre 1993

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GIUGNI

Il Ministro della sanità
GARAVAGLIA

Visto, *il Guardasigilli* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1993
Registro n. 6 Industria, foglio n. 185

ISPESL

ISTITUTO SUPERIORE PREVENZIONE E SICUREZZA LAVORO

mod.A

Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro

CONTROLLO INSTALLAZIONI
E
DISPOSITIVI CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
(Art.40 D.P.R. del 27/4/55 n.547)
(L.597/82 D.M. 23/12/82)

Provincia

N. (1)

DITTA/ENTE --

SEDE SOCIALE

--------------------------ATTIVITA'-----------------

localita' dello stabilimento,cantiere,lavori:

COMUNE-----------------------VIA-----------------------cap-----

DENUNCIA delle installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche.

Data della denuncia-------

(2) "" Prima installazione
"" Sostitutiva o aggiuntiva per modifiche

ATTUATI A NORMA :
(2) "" Dell'art. 38 lett. a) DPR 547(vedere dpr 689 del 26/5/59)
"" Azienda o lavorazione prevista dall'art.36 tab. A
"" Azienda o lavorazione prevista dall'art.36 tab. B
"" Dell'art. 38 lett. b) DPR 547(camini industriali)
"" Dell'art. 39 DPR 547(strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisionali, grandi recipienti ed apparecchi metallici situati all'aperto)

ELEMENTI DESCRITTIVI DEGLI IMPIANTI PROTETTI---------------------
----
----

per ricevuta: ditta/ente

-------------- -----------------

(1) N.distintivo la cui assegnazione e' riservata all'ufficio
(2) Indicare con crocetta sul quadratino la corrispondenza

CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO DI PROTEZIONE

(2)	
"" AD ASTA VERTICALE	
"" A FUNE	
"" A MAGLIA	

CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO BASE

CONDUTTORI DI CAPTAZIONE: MATERIALE/SEZ.	
CONDUTTORI DI CALATA: MATERIALE/SEZ.	
DISPERSORI:MATERIALE/TIPO	

CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO INTEGRATIVO

CONDUTTORI EQUIPOTENZIALI: MATERIALE/SEZ.	
LIMITATORE DI TENSIONE: CARATTERISTICHE	

I S P E S L

ISTITUTO SUPERIORE PREVENZIONE E SICUREZZA LAVORO

----

mod. B
impianti di utilizzazione

officine e cabine elettriche

Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro

CONTROLLO IMPIANTI MESSA A TERRA
(art. 328 D.P.R. 547- 27/4/55 n.547)
(L. 597/82 D.M. 23/12/82)

Provincia

N. (1)

DITTA/ENTE --

SEDE SOCIALE ---------------------------- ATTIVITA' ----------------

localita' dello stabilimento, cantiere, lavori:

COMUNE-------------------VIA---------------------------cap-------

DENUNCIA DI IMPIANTI DI TERRA data della denuncia----------

(2) "" Prima installazione

"" Sostitutiva o aggiuntiva per modifiche

POTENZA TOTALE INSTALLATA KW---------------------------------
(2) Impianto elettrico funzionante a V ---------e alimentato:

"" dalla rete di B.T.
"" da propria cabina alimentata a V----------
"" da impianto autonomo di produzione

ELEMENTI DESCRITTIVI DEGLI IMPIANTI PROTETTI-------------------
----
----

per ricevuta: ditta/ente

(1) n° distintivo la cui assegnazione e' riservata all'ufficio
(2) indicare con crocetta sul quadratino la corrispondenza

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA ELETTRICO DISPERDENTE

DISPERSORI: materiale/tipo	
CONDUTTORI DI TERRA: mater./sez	
CONDUTTORI DI PROT.: mater./sez	
CONDUTTORI EQUIPOT.: mater./sez	

VALORE DELLA RESISTENZA DI TERRA

RESISTENZA DI TERRA (Ohm)	

SISTEMA DI COORDINAMENTO

(2) "" Utilizzo di dispositivi di protezione di tipo differenziale Idn	
"" Utilizzo di dispositivi di protezione di tipo a massima corrente a tempo inverso	

IMPIANTI ALIMENTATI DA PROPRIA CABINA DI TRASFORMAZIONE

Caratteristiche della linea elettrica di alimentazione e dei dispositivi di protezione

1- VALORE DELLA CORRENTE MASSIMA DI GUASTO VERSO TERRA (A)	
2 - TEMPO DI INTERVENTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INSTALLATI A MONTE DELLA CABINA UTENTE (t")	

Dipartimento Centrale Omologazione Ing.Vittorio LAMA Via Alessandria 220/E Tel.8841001 FAX 8440728

Dipartimenti Periferici

25100	ALESSANDRIA	Ing.Vincenzo NASO	Via C. Lombroso, 14	Tel.0131/262206-252653	FAX 0131/262206
60100	ANCONA	Ing.Livio MORGANTE	Via Cadorna, 10	" 071/ 201855	" 0712/201041
70100	BARI	Ing.Giorgio CARCAVALLO	Via Piccinini 164	" 080/ 5237363-5232660	" 080/ 524404
24100	BERGAMO	Ing.Gianfranco LAUTIERI	Via G.Paglia 40	" 035/ 244164	" 035/ 239214
13051	BIELLA	Ing.Giacomino MONTEFERRARIO	Via V.Cerruti 7	" 015/ 8494919-849929	" 015/ 849498
4010	BOLOGNA	Ing.Alfredo PISCHEDDA	Via C.Boldrini 14	Dir.051/254450-254310	" 051/254450
39100	BOLZANO	Ing.Antonio BUCCINO	Via Orazio 49	Tel.0471/272222	" 0471/283728
25100	BRESCIA	Ing.Lanfranco MORBIDELLI	Cso Cavour 15	Dir.030/292224-030/44245-44246	
09100	CAGLIARI	Ing.Giulio PIGHEDDU	Via Malta 45	Dir.070/659238-651236	" 070/659235
36100	CAMPO BASSO	Ing.Vincenzo DE LISIO	Via N.Saurio 6	Tel.0874/698045-698046	" 0874/698046
95100	CATANIA	Ing.Riccarod NAPPI	L.go dei Vespri 19	" 095/316595-316080	" 095/316595
38100	CATANZARO	Ing.Saverio ARIOSTO	Via F.Spasari 3	" 0961/741082	" 0961/701499
22100	COMO	Ing.Sergio PICCININI	V.le G.Cesare 17	" 031/265266-265436	" 031/260047
50100	FIRENZE	Ing. Valerio VALERI	Via G.La Pira 17	" 055/289681-289683	" 055/210882
47100	FORLI'	Ing.Giuseppe ROMANO	P.zza Vittoria 12	" 0543/63325-69047	" 0543/401415
16100	GENOVA	Ing.Pietro BALDINO	P.zza Brignole 3	" 010/566441-2-3	" 010/588786
57100	LIVORNO	Ing.Mauro PAGNUICCI	Via Grandi 129	" 0586/884624	" 0586/884624
55100	LUCCA	Ing.Carlo PROFETI	Via Buonamici 9	" 0583/418803	
20100	MILANO	Ing.Domenico CACACE	Via Mangiagalli 3	Dir. 02/2667156-2360352	" 02/70636032
				Tel.02/2360351-2665914-2665763	
90139	PALERMO	Ing.Matteo RESTIVO	Via F.Crispi 108	" 091/331696-332709	
30100	NAPOLI	Ing.Vittorio LAMA	Via Chiatamone 33	" 081/7646170-7645868-7645211	" 081/7640857
		ad interim x 3 mesi	Via Lomonaco	" 081/411509-42,242-421593	
35100	PADOVA	Ing.Vittorio GANZAROLI	Via Berchet 9	" 049/651422	" 049/651422
65100	PESCARA	Ing.Rocco SCIARRETTA	C.so Vitt.Emanuel II	" 085/4212024-4210486	" 085/4210486
29100	PIACENZA	Ing.Leone PERA	Via Taverna 273	" 0523/40084-40819	" 0523/499679
35100	POTENZA	Ing.Domenico MANNELLI	Via Pretoria 108	Dir 0971/28800-24984	" 0971/25444
00100	ROMA	Ing.Eduardo ASTONE	Via Bargoni 8	" 58330656 Tel.58330651-24	
07100	SASSARI	Ing.Marcello BRESCIANINO	Via A.Amendola 82	Tel.079/217392-217172	" 079/217392
74100	TARANTO	Ing.Giovanni CARBOTTI	Via D'Aquino 40	" 099/4525025	" 099/4525026
05100	TERNI	Ing.Giancarlo LUCIDI	Via A.Floriano 23	" 0744/402078	" 0744/420171
10100	TORINO	Ing.Francesco ALLITTO	C.so Turati 11	" 011/502720-27-28-29	" 011/502720
33100	UDINE	Ing.Luigi LOVISATTI	Via Ungheria 32	" 0432/504187-501669	" 0432/504187
30100	VENEZIA	Ing.Riccardo ROSSI	C.so del Popolo 33	" 041/950896-980121	" 041/5040189
37100	VERONA	Ing.Frediano LORENZINI	V.L.Poloni 7	" 045/8032482-8007071	" 045/594199

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 2 del D.L. n. 390/1982 è il seguente:

«Art. 2. — Ferme le competenze attribuite o trasferite alle unità sanitarie locali dagli articoli 19, 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è attribuita, a decorrere dal 1° luglio 1982, all'ISPESL, la funzione statale di omologazione dei prodotti industriali ai sensi dell'art. 6, lettera *n*), n. 18, e dell'art. 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché il controllo di conformità dei prodotti industriali di serie al tipo omologato.

Per omologazione di un prodotto industriale si intende la procedura tecnico-amministrativa con la quale viene provata e certificata la rispondenza del tipo o del prototipo di prodotto prima della riproduzione e immissione sul mercato, ovvero del primo o nuovo impianto, a specifici requisiti tecnici prefissati ai sensi e per i fini prevenzionali della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché anche ai fini della qualità dei prodotti.

Con decreto interministeriale dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale possono essere autorizzati all'esercizio delle funzioni di cui al precedente primo comma anche laboratori pubblici o privati riconosciuti idonei, nonché l'autocertificazione da parte delle aziende produttrici limitatamente alla conformità dei prodotti di serie. I requisiti delle imprese ammesse all'autocertificazione sono determinati con un regolamento, approvato dagli stessi Ministri con decreto interministeriale.

Le procedure e le modalità amministrative e tecniche, le specifiche tecniche, le forme di attestazione e le tariffe dell'omologazione sono determinate con decreti interministeriali dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, previo parere dell'ISPESL.

Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma precedente, l'ISPESL opera alla stregua delle procedure e tariffe vigenti presso le amministrazioni attualmente competenti».

— Il D.M. 23 dicembre 1982 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 356 del 29 dicembre 1982.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

93G0597

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 novembre 1993.

Aggiornamento del prezzo unitario di cessione delle unità di sangue tra servizi sanitari, uniforme per tutto il territorio nazionale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 4, primo comma, n. 6), l'art. 6, primo comma, lettera *C)*, e l'art. 45 della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107 «Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati» e i decreti ministeriali attuativi;

Visto l'art. 1, comma 6, della legge 4 maggio 1990, n. 107;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1991;

Ritenuto che occorre provvedere ad aggiornare il prezzo unitario di cessione delle unità di sangue tra servizi sanitari, uniforme per tutto il territorio nazionale;

Sentita la Commissione nazionale per il servizio trasfusionale, nella seduta del 22 gennaio 1993;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 6 luglio 1993;

Decreta:

Art. 1.

I costi che concorrono a formare il prezzo unitario di cessione delle unità di sangue tra servizi sanitari pubblici e privati, uniforme per tutto il territorio nazionale, sono:

i costi per le attività associative;

i costi per le attività di raccolta;

i costi per l'esecuzione dei controlli ed esami prescritti dalla legislazione vigente.

Art. 2.

I costi per le attività associative di cui al precedente art. 1 ammontano complessivamente a L. 23.000 per la donazione di sangue intero, a L. 28.000 per la donazione di plasma in aferesi e a L. 33.000 per la donazione di citoaferesi.

I costi delle attività che concorrono a formarli sono specificati nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

I costi per le attività di raccolta di cui all'art. 1 del presente decreto, ammontano complessivamente a L. 60.000.

I costi delle attività che concorrono a formarli sono specificati nell'allegato *B*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 5.

I costi per l'esecuzione dei controlli ed esami prescritti dalla legislazione vigente, per unità di sangue ammontano complessivamente a L. 82.000. I costi delle attività che concorrono a formarli sono specificati nell'allegato *C*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 5.

Il prezzo complessivo per le unità di sangue intero in sacca multipla, con soluzione additiva di 450 ml ± 10% e classificata è pari a L. 165.000 (costi associativi L. 23.000 + costi raccolta L. 60 000 + costi esecuzione controlli L. 82 000).

Art. 6.

Il costo delle procedure aferetiche sono specificate nell'allegato *D* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 7.

Il prezzo unitario per gli emocomponenti, uniforme su tutto il territorio nazionale viene definito nella seguente tabella.

Emocomponente	Prezzo
1) Concentrato eritrocitario (280 ml ± 20%)	L. 165.000
2) Plasma fresco congelato (*) (congelato entro sei ore dal prelievo) 250 ml ± 20%)	» 25.000
3) Unità di plasma da aferesi (non inferiore a 500 ml)	» 150.000
4) Concentrato piastrinico da singola unità	» 28.000
5) Concentrato piastrinico o leucocitario da aferesi	» 700.000
6) Concentrato piastrinico da plasmapiastrino-aferesi	» 250 000
7) Crioprecipitato (contenuto minimo di fattore VIII pari a 100 UI)	» 45.000
8) Procedura di autotrasfusione mediante predeposito e per singola unità	» 100.000

(*) La valutazione dei costi di altri tipi di plasma destinato al frazionamento verrà definita in sede di predisposizione del decreto ministeriale contenente lo schema tipo di convenzione fra centri di produzione di emoderivati autorizzati e centri regionali di coordinamento e compensazione (art 10, comma 2, della legge n 107/1990)

Maggiorazioni.

a) Rimozione del buffy-coat per unità	L. 6.000
b) Deleucocitazione mediante filtrazioni (per ogni filtro impiegato)	» 70.000
c) Procedura completa congelamento/scongelamento cellule (eritrociti o piastrine)	» 350.000
d) Lavaggio cellule manuale	» 50.000
e) Lavaggio cellule con separatore	» 100.000
f) Irradiazione	» 60.000

Art. 8.

Come già previsto all'art. 1, comma 4, della legge n. 107/1990 la cessione del sangue ed emocomponenti ai pazienti è gratuita.

I prezzi del presente decreto riguardano la cessione di sangue ed emocomponenti tra servizi sanitari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

ALLEGATO *A*

COSTI PER LE ATTIVITÀ ASSOCIATIVE

Donazione sangue intero

Costi per la promozione e la propaganda	L. 8.000
Costi per il funzionamento dell'associazione	» 5.000
Costi per chiamata (telefono e/o posta, personale addetto, informatizzazione)	» 10.000
Totale	L. 23.000

Donazione di plasma in aferesi.

Costi per la promozione e la propaganda	L. 10.000
Costi per il funzionamento dell'associazione	» 5 000
Costi per chiamata (telefono e/o posta, personale addetto, informatizzazione)	» 13.000
Totale	L. 28.000

Donazione di citoaferesi:

Costi per la promozione e la propaganda	L.	12.000
Costi per il funzionamento dell'associazione	»	5.000
Costi per il servizio di chiamata (telefono e/o posta, personale addetto, informatizzazione)	»	16.000
Totale . . .	L.	33.000

ALLEGATO *B*

COSTI PER LE ATTIVITÀ DI RACCOLTA
(visita clinica e prelievo)

Costi per il personale e l'assicurazione R.C.	L.	33.000
Costi per il funzionamento delle sedi e trasporti	»	8.000
Costi per i servizi per il donatore (ristoro, esami predonazione, computer, ecc.)	»	4.000
Sacca multipla (tripla/quadrupla) con soluzione additiva provette ed etichette	»	15.000
Totale . . .	L.	60.000

ALLEGATO *C*

COSTI PER L'ESECUZIONE DI CONTROLLI ED ESAMI

Sangue intero classificato:

Costi per personale	L.	40.000
Costi per reagenti, ammortamento attrezzature e controlli di qualità	»	30.000
Costi materiali vari e gestione informatizzata	»	12.000
Totale . . .	L.	82.000

ALLEGATO *D*

COSTI PER LE PROCEDURE DI AFERESI

Costi per personale e controlli clinici	L.	400.000
Costi materiali di consumo e ammortamento attrezzature	»	300.000
Totale . . .	L.	700.000

93A7006

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 dicembre 1993.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le componenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Atteso che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

In data 24 settembre 1993:

uffici del registro di stradella e Voghera per sciopero indetto dalle confederazioni sindacali (C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L.).

Nel periodo dal 4 ottobre al 19 ottobre 1993:

ufficio distrettuale delle imposte dirette di Desio per trasloco dalla sede di via Matteotti n. 11 alla nuova sede di corso Italia.

Nei giorni 18 e 19 ottobre 1993:

ufficio del registro di Marsala per disinfestazione dei locali.

In data 19 ottobre 1993 (dalle ore 11,30 alle ore 13,30):

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Oristano a seguito di assemblea sindacale;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del registro, dell'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto e dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette sottoindicati è accertato come segue:

IN DATA 24 SETTEMBRE 1993

Regione Lombardia:

ufficio del registro di Stradella;

ufficio del registro di Voghera.

NEL PERIODO DAL 4 OTTOBRE AL 19 OTTOBRE 1993

Regione Lombardia:

ufficio distrettuale delle imposte dirette di Desio.

NEI GIORNI 18 E 19 OTTOBRE 1993

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Marsala.

IN DATA 19 OTTOBRE 1993
(DALLE ORE 11,30 ALLE ORE 13,30)

Regione Sardegna

ufficio I.V.A. di Oristano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1993

Il direttore generale: ROXAS

93A7007

DECRETO 6 dicembre 1993.

Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico di Bari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e della legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, può comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Atteso che, il procuratore generale della Repubblica presso il tribunale di Bari, con nota del 18 ottobre 1993, ha segnalato nei giorni 4, 5 e 6 novembre 1993 l'irregolare funzionamento degli uffici del P.R.A. di Bari, per consentire le attività tecnico-addestrative strettamente indispensabili all'avvio delle nuove procedure e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T.;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale,

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse, viene accertata, nei giorni 4, 5 e 6 novembre 1993, la mancata riscossione della I.E.T. per le formalità che andavano eseguite entro tale data nonché il mancato versamento all'erario dell'imposta da effettuarsi, nello stesso termine, presso l'ufficio provinciale del P.R.A. di Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1993

Il direttore generale: ROXAS

93A7008

DECRETO 6 dicembre 1993.

Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico di Padova.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e della legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, può comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Atteso che, il procuratore generale della Repubblica presso il tribunale di Padova con nota del 28 ottobre 1993, ha segnalato nei giorni 11 e 12 novembre 1993 l'irregolare funzionamento degli uffici del P.R.A. di Padova per l'avvio della nuova gestione automatizzata e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T.;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse, viene accertata, nei giorni 11 e 12 novembre 1993, la mancata riscossione della I.E.T. per le formalità che andavano eseguite entro tale data nonché il mancato versamento all'erario dell'imposta da effettuarsi, nello stesso termine, presso l'ufficio provinciale del P.R.A. di Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1993

Il direttore generale: ROXAS

93A7009

DECRETO 6 dicembre 1993.

Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico di Macerata.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e della legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, può comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Atteso che, il procuratore generale della Repubblica presso il tribunale di Macerata, con nota del 20 settembre 1993, ha segnalato nei giorni 21, 22 e 23 ottobre 1993 l'irregolare funzionamento degli uffici del P.R.A. di Macerata, per l'avviamento delle nuove procedure automatizzate e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T.;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse, viene accertata, nei giorni 21, 22 e 23 ottobre 1993, la mancata riscossione della I.E.T. per le formalità che andavano eseguite entro tale data nonché il mancato versamento all'erario dell'imposta da effettuarsi, nello stesso termine, presso l'ufficio provinciale del P.R.A. di Macerata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1993

Il direttore generale: ROXAS

93A7010

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 9 dicembre 1993.

Trasferimento di crediti dall'Ente autonomo per il Monte di Portofino all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio, in liquidazione.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 aggiunto dalla legge 18 marzo 1958, n. 356, recante disposizioni nel trasferimento dei debiti e dei crediti da uno ad altro degli enti in liquidazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 236, relativo alla soppressione dell'Ente autonomo per il Monte di Portofino;

Considerato che la direzione provinciale del Tesoro di Genova ha richiesto la somma di L. 2.870.845 per oneri contributivi a carico dell'ente soppresso;

Visto il mandato n. 0242308 del 24 giugno 1993 emesso dall'Ispettorato generale per l'importo di L. 2.860.845 a favore della Direzione generale degli istituti di previdenza - C.P.D.E.L. - con accreditamento su contabilità speciale n. 1006 presso la sezione di tesoreria provinciale di Genova;

Considerato che l'ente è stato soppresso in data 21 giugno 1978, mentre la somma posta a ruolo è riferita all'intero anno solare 1978 per cui alla Direzione generale degli istituti di previdenza C.P.D.E.L. è stato accreditato un importo superiore alla somma dovuta;

Considerato inoltre che il comune di Genova deve ancora versare la somma di L. 1.000.000, corrispondente alla rata del primo trimestre del contributo di L. 4.000.000 stabilito per l'anno 1978, ai sensi dell'art. 6 del regio decreto 15 aprile 1937, n. 1777, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del prefetto di Genova n. 8382 del 9 marzo 1978;

Rilevato che le uniche operazioni che ostacolano la chiusura della gestione liquidatoria del citato Ente sono appunto rappresentate dai crediti di L. 1.400.000 vantato nei confronti della Direzione generale degli istituti di previdenza C.P.D.E.L., e di L. 1.000.000 nei confronti del comune di Genova per i motivi di cui sopra;

Ritenuto che ai fini della chiusura delle operazioni liquidatorie del suddetto ente occorre fare ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956, trasferendo i crediti per complessive lire 2.400.000 dall'Ente autonomo per il Monte di Portofino all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio, in liquidazione.

Decreta:

Il credito nei confronti dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro C.P.D.E.L. - di L. 1.400.000 e relativo a contributi versati in misura maggiore per l'anno 1978 - ed il credito di L. 1.000.000 per contributo dovuto dal comune di Genova sono trasferiti, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dall'Ente autonomo per il Monte di Portofino all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC) in liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A7005

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 3 agosto 1993.

Revisione del programma di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica di Taranto.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1989, n. 181, che prevede misure di sostegno sociale e di reindustrializzazione nelle aree interessate al processo di ristrutturazione della siderurgia pubblica;

Viste le leggi n. 415/1991 e n. 500/1992 le quali dispongono il rifinanziamento della citata legge n. 181/1989 nella misura rispettivamente di lire 50 miliardi e lire 40 miliardi per gli anni 1992 e 1993;

Viste le proprie delibere del 13 ottobre 1989, del 12 aprile e 20 dicembre 1990 e del 20 dicembre 1991, con le quali sono state impartite direttive per la reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica;

Vista la delibera del CIPE del 20 dicembre 1991 che assegna all'IRI risorse finanziarie per 150 miliardi di lire, a valere sulle leggi n. 408/1989 e n. 38/1990 per la realizzazione di un programma aggiuntivo per la reindustrializzazione dell'area di Taranto;

Viste le note n. 22460 e n. 22492, in data 1° dicembre 1992, con le quali sono state proposte modifiche ed integrazioni alle delibere del 13 ottobre 1989 e del 20 dicembre 1991 concernenti le iniziative dell'area di Napoli, la proroga dei termini fissati per l'esproprio ed il completamento delle opere finalizzate all'attuazione dei programmi di reindustrializzazione;

Vista la nota del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianatodel 27 luglio 1993 nella quale vengono sottoposti alla valutazione di questo Comitato i programmi di intervento della SPI e di altre aziende IRI per l'area di Taranto, il piano parametrico predisposto dalla SPI per l'utilizzo, in altre aree di crisi siderurgica, dei complessivi 90 miliardi di lire di cui alle leggi n. 415/1991 e n. 500/1992;

Delibera:

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 181/1989, è approvata la revisione del programma aggiuntivo di reindustrializzazione di Taranto, che prevede sia iniziative di società del gruppo IRI, sia interventi di promozione industriale della SPI ed eleva l'originario obiettivo occupazionale da 1.047 a 1.388 posti di lavoro.

2. Alla copertura del fabbisogno finanziario risultante dalla revisione del programma aggiuntivo di reindustrializzazione di Taranto è destinata la somma di lire 150 miliardi di cui alla delibera CIPE del 20 dicembre 1991. L'IRI potrà trasferire in tutto o in parte tale somma alla SPI S.p.a. la quale dovrà utilizzarla per il conseguimento degli obiettivi per la reindustrializzazione di Taranto, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da rilasciarsi sulla base dei piani semestrali di cui al punto 5 della presente delibera.

3. Ad integrazione del piano deliberato in data 13 ottobre 1989, è approvato un nuovo programma parametrico di promozione industriale della società SPI, che comporta la realizzazione di ulteriori 1.340 posti di lavoro nelle aree di crisi siderurgica.

Per la realizzazione del programma suddetto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad attribuire alla SPI le somme di 50 e 40 miliardi di lire di cui alle leggi n. 415/1991 e n. 500/1992.

Le predette somme saranno iscritte nel bilancio della società SPI tra i mezzi propri nella voce «contributi ai sensi della legge n. 181/1989», secondo le modalità previste dalla delibera CIPI del 20 dicembre 1990.

4. Per quanto attiene il programma di promozione industriale della SPI, di cui alla delibera CIPI del 13 ottobre 1989:

a) è approvata, ai sensi del punto 2 della delibera stessa e del punto 2 della delibera CIPI del 20 dicembre 1990, l'iniziativa «Database Sistemi», che concerne la produzione nel comune di Taranto di componenti software orientati principalmente all'automazione dei processi industriali delle imprese manifatturiere, comportante investimenti fissi pari a lire 43,1 miliardi di lire ed una occupazione di 200 addetti;

b) è approvata, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 181/1989 e del punto 2 delle delibere appena citate, la modifica della localizzazione dell'iniziativa S.I.E. S.p.a., che deve essere realizzata nel comune di Paolisi (Benevento) e sarà realizzata nel comune di S. Agata dei Goti (Benevento).

5. Il piano semestrale che — a norma del punto 11, ultimo comma, della delibera CIPI 13 ottobre 1989 — la SPI, tramite l'IRI, presenta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a corredo della richiesta di copertura del fabbisogno finanziario della SPI, deve comprendere i rientri previsti dei prefinanziamenti e finanziamenti destinati alle iniziative nelle aree di Napoli e Taranto, evidenziando distintamente, per ciascuna area d'intervento e per l'insieme del programma di promozione industriale, i mezzi finanziari già erogati e che si prevede di erogare da parte della SPI nell'anno corrente ed in quelli successivi e la correlativa consistenza di investimenti ed occupazione già realizzata e da realizzare per la completa attuazione del programma approvato.

Per la reindustrializzazione dell'area siderurgica di Taranto il piano semestrale dovrà prevedere anche le modalità di utilizzo, ai sensi dell'art. 8, commi 6, 8 e 9 della legge n. 181/1989, comprese le quote di partecipazione di minoranza nel capitale sociale delle iniziative da promuovere, della somma trasferita alla SPI per il conseguimento del piano aggiuntivo. Fino alle nuove determinazioni del CIPI di cui al punto 7 della presente delibera, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, anche al di fuori del piano semestrale, le erogazioni delle somme necessarie per la realizzazione delle iniziative specificate nel documento di revisione del programma aggiuntivo di Taranto previsto al punto 1 della delibera.

Il Ministro, nel valutare le richieste afferenti le varie aree ed il programma nel suo complesso, consentirà l'attuazione dei programmi presentati tenuto anche conto del suddetto piano dei rientri e delle collegate risorse finanziarie che saranno destinate all'attuazione delle residue iniziative.

6. I termini per l'inizio ed il completamento delle espropriazioni e dei lavori, di cui alla delibera CIPI del 20 dicembre 1991, sono fissati, rispettivamente, in cinque e sette anni dalla data di delibera CIPI del 13 ottobre 1989.

7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenterà al CIPI, entro il 30 settembre 1993 la relazione sullo stato di attuazione alla data del 30 giugno 1993 del programma di reindustrializzazione dell'area di crisi siderurgica da redigersi ai sensi dell'art. 8, comma 11, della legge n. 181/1989.

Lo stesso Ministro fornirà al Comitato entro la stessa data elementi per la valutazione circa il grado di realizzabilità degli interventi programmati, lo stato di attuazione e i tempi necessari per conseguire gli obiettivi di creazione dei posti di lavoro nelle aree siderurgiche, la destinazione e le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie, con riguardo soprattutto al raccordo tra il programma parametrico e i piani semestrali.

Sulla base della ricognizione del programma e dall'analisi degli strumenti di intervento il Comitato si riserva di impartire ulteriori direttive per l'accelerazione dei progetti nelle aree di crisi siderurgica.

Roma, 3 agosto 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

93A7016

DELIBERAZIONE 3 agosto 1993.

Interventi per la ripresa economica ed occupazionale dei bacini minerari in crisi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 221, recante nuove norme per l'attuazione della politica mineraria;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge stessa che, al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale del comparto minerari, demanda al CIPI il compito di fissare gli indirizzi generali di coordinamento e di sostegno atti a favorire il sorgere di attività economiche sostitutive dell'attività mineraria;

Vista la deliberazione in data 4 dicembre 1990 con la quale il CIPE, ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 221/1990, ha aggiornato gli indirizzi generali della politica nazionale del settore minerario ed ha fissato, per quanto concerne il recupero dei livelli occupazionali nei bacini minerari in crisi, i criteri per la valutazione delle domande di contributo per la realizzazione delle attività sostitutive;

Vista la deliberazione in data 20 dicembre 1990 con la quale il CIPI, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 221/1990, ha ripartito la somma di lire 150 miliardi stanziata per gli interventi di sostegno alle attività minerarie nel triennio 1989-1991 assegnando la quota di lire 67,5 miliardi per l'attuazione delle attività sostitutive nei bacini minerari in crisi;

Viste le delibere del CIPE del 30 luglio 1991, del 20 dicembre 1991 e del 25 marzo 1992, con le quali sono individuati i bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione;

Vista la delibera del CIPI del 20 dicembre 1991 con la quale, in conformità del disposto dell'art. 2, comma 2, della legge n. 221/1990, sono stati fissati gli indirizzi generali di coordinamento e di sostegno atti a favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree di crisi e sono state inoltre individuate, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le iniziative sostitutive dell'attività mineraria cui concedere i contributi previsti dall'art. 1 della legge n. 41/1989, come modificato dell'art. 3, comma 7, della legge n. 221 1990;

Vista la comunicazione in data 27 luglio 1993 con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato propone di ammettere a contributo alcune iniziative riconosciute idonee dal Consiglio superiore delle miniere nella seduta del 22 giugno 1993;

Ritenuto che tali iniziative concorrono ad alleviare la crisi occupazionale nei principali bacini minerari, promuovendo nel contempo uno sviluppo economico diffuso nei medesimi territori;

Su proposta del Sottosegretario di Stato all'industria, al commercio e all'artigianato;

Delibera:

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, è riconosciuto il contributo in conto capitale alle attività elencate nel prospetto allegato che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 3 agosto 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

ALLEGATO

ATTIVITÀ SOSTITUTIVE

SOCIETÀ	Localizzazione	Attività	Investimenti (in milioni di lire)	Contrib. (in milioni di lire)
Italkali S.p.a.	Pasquasia (Enna)	Industria chimica	23.602,00	11.801,00
Bariosarda S.p.a.	Maracalagonis (Cagliari)	Arricchimento minerali	14.285,09	4.642,65
Porcellane Quadrifoglio S.r.l.	Iglesias (Cagliari)	Manifattura varia	24.295,00	7.895,88
Gruppo sanitari Italia Sud S.r.l.	Iglesias (Cagliari)	Manifattura varia	16.780,61	4.195,15
Gresigles S.r.l.	Guspini (Cagliari)	Materiali edili	23.501,00	7.050,30
Acquaresi S.r.l.	Bugerru (Cagliari)	Attività di casa	6.941,68	2.776,67
Filatura di Villacidro S.r.l.	Villacidro (Cagliari)	Manifattura varia	13.121,79	5.248,72
Brothers e Sisters S.r.l.	Sorano (S. Quirico) - (Grosseto)	Manifattura varia	3.677,98	919,50
Rimisa S.p.a.	Luia (Nuoro)	Lavorazione marmi	12.002,50	3.900,81
Bariosarda S.p.a.	Iglesias (Cagliari)	Lavorazione marmi	6.421,81	2.568,72
Gli Ulivi S.r.l.	Fluminamaggiore (Cagliari)	Industria turistica	12.369,69	4.947,88
Geo. Tal. Tec. Coop. S.r.l.	Scarlino (Grosseto)	Iniziative agrozootecnico	5.172,81	1.293,20
Multiprotect S.r.l.	Iallacioro (Cagliari)	Industria metalmeccanica	16.644,00	5.409,30
Sarda Cos. S.r.l.	Carbonia (Cagliari)	Lavorazione marmi	3.725,00	1.490,00
Chiarelli e Chiarelli S.r.l.	Racalmuto (Agrigento)	Materiali edili	1.850,00	925,00
Alisco Sud S.r.l.	Iglesias (Cagliari)	Materiali edili	7.441,61	1.860,40
Italkali S.p.a.	Pasquasia (Enna)	Arricchimento minerali	14.310,00	7.155,00
Bariosarda S.p.a.	Assemini (Cagliari)	Industria ecologica	4.840,00	1.573,00
Italcavi S.r.l.	Vallacidro (Cagliari)	Componenti elettrici	1.709,91	683,96
Orsini Alberto	Follonica (Grosseto)	Industria metalmeccanica	160,96	40,24
Marini Oriana	S. Quirico (Grosseto)	Manifattura varia	233,00	58,25
Gessa D. Mastino T.	Arbus (Cagliari)	Industria turistica	1.360,00	544,00
Magnetex S.p.a.	Terranova Bracciolini (Arezzo)	Componenti elettrici	7.129,00	1.782,25
F. Gold Sardinia S.r.l.	Iglesias (Cagliari)	Manifattura varia	7.622,00	2.477,15
Resti Extensive S.r.l.	Terranova Bracciolini (Arezzo)	Industria metalmeccanica	1.792,97	448,24
Tre Esse S.p.a.	Massa Marittima (Grosseto)	Ulteriori attività	3.737,00	934,25
Caseificio Manganelli	Follonica (Grosseto)	Industria alimentare	1.267,78	316,95
Pami S.r.l.	Montevarchi (Arezzo)	Manifattura varia	1.308,44	327,11
I.S.A. S.r.l.	Castel del Piano (Siena)	Industria turistica	6.429,00	1.607,25
Menhir S.r.l.	Muravera (Cagliari)	Industria turistica	3.501,20	1.400,48
Elettromeccanica di F.lli Fanelli	Follonica (Grosseto)	Componenti elettrici	1.181,29	295,32
Frantoio San Luigi di Sabatini P.	Gavorrano (Grosseto)	Commercio	404,87	101,22
Zambernardi Amorino	Grosseto	Commercio	277,50	69,38
Linari Umberto officina meccanica	Massa Marittima (Grosseto)	Industria metalmeccanica	380,00	95,00
Centro cucine «La Pagoda» S.a.s.	Gavorrano (Grosseto)	Commercio	434,56	108,64

93A7012

DELIBERAZIONE 3 agosto 1993.

Concessione di un contributo di L. 2.975.000.000 alla società ILVA S.p.a. per la realizzazione di uno studio di fattibilità mineraria sullo sviluppo, la razionalizzazione e lo sfruttamento economico dei giacimenti di cromite dell'Albania centrale (Bulqiza - Batra), e sulla valorizzazione di tale minerale sulla produzione di ferro-cromo.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO
DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 6 ottobre, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni, che detta norme per l'attuazione della politica mineraria;

Visto l'art. 17 della predetta legge, così come modificato dall'art 3 della legge n 221/1990 che stabilisce contributi per la promozione di iniziative all'estero nel campo minerario,

Vista la deliberazione del CIPE del 4 dicembre 1990, che ha determinato gli indirizzi generali in materia di ricerca, acquisizione di miniere o partecipazioni in attività minerarie all'estero,

Vista la deliberazione del CIPI del 24 giugno 1992, che individua le priorità per la concessione dei contributi alle attività minerarie all'estero;

Vista la delibera del CIPE in pari data che, ad integrazione della delibera del 4 dicembre 1990, inserisce il minerale del cromo tra le sostanze minerali di rilevante interesse del Paese;

Vista la nota del 27 luglio 1993, con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha sottoposto alla valutazione del Comitato la proposta relativa alla concessione del contributo di cui all'art. 17 della legge n. 752/1982 per la realizzazione di uno studio di fattibilità mineraria sullo sviluppo, la razionalizzazione e lo sfruttamento economico dei giacimenti di cromite dell'Albania centrale (Bulqiza - Batra), e sulla valorizzazione di tale minerale sulla produzione di ferro-cromo;

Considerato che tale progetto appare conforme agli indirizzi ed ai criteri di priorità indicati dai comitati ai fini dell'attuazione della politica mineraria;

Su proposta del Sottosegretario di Stato all'industria, al commercio e all'artigianato;

Delibera:

Alla società ILVA S p a è autorizzata la concessione di un contributo di L 2.975.000 000, pari al 70 per cento della spesa di L. 4 250.000 000, per la realizzazione del progetto di ricerca mineraria in Albania di cui alle premesse

Roma, 3 agosto 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

93A7013

DELIBERAZIONE 3 agosto 1993.

Approvazione di contributi integrativi ad attività minerarie con programmi di ristrutturazione.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO
DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 6 ottobre, n. 752, recante norme per l'attuazione della politica mineraria;

Visto in particolare l'art. 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, che dispone l'assegnazione al «Fondo per la politica mineraria» di lire 70 miliardi per gli investimenti intesi ad agevolare l'avvio di progetti di risanamento o di riconversione di attività minerarie con perdite di gestione che hanno usufruito degli interventi di cui all'art 15 della legge n. 752/1982,

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1990, che in base alla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 20 luglio 1990 ed in relazione all'ammontare delle risorse finanziarie disponibili ha determinato il limite massimo del contributo concedibile in favore delle unità minerarie interessate, ai sensi dell'art. 2 della legge n 41 1989 tenuto conto del costo del lavoro e delle perdite di gestione dichiarate;

Rilevato che le commissioni tecniche previste ai sensi del comma 2 dell'art. 5 della legge 15 giugno 1984, n 246, hanno accertato delle discordanze negli importi dichiarati dalle società e relativi al costo del lavoro e alle perdite di gestione delle unità minerarie ammesse a contributo con la predetta delibera del 3 agosto 1990,

Rilevato che le rettifiche verificatesi nelle perdite di gestione ovvero nel costo del lavoro hanno dato luogo ad una disponibilità residua nel «Fondo per la politica mineraria» di L. 2.905 850 000,

Vista la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, trasmessa in data 27 luglio 1993, che indica i contributi concedibili, nei limiti delle disponibilità nel «Fondo per la politica mineraria» ammontanti a L 2.905 850.000;

Rilevato che la sommatoria del minore importo tra le perdite di gestione ed il costo del lavoro accertato dalle commissioni tecniche ammonta a L. 81.124 361.872 per le unità minerarie di cui alla delibera del CIPI del 3 agosto 1990;

Ritenuto di ripartire la disponibilità di L 2.905.850.000 in misura proporzionale al minore importo tra il costo del lavoro e perdita di gestione, importi accertati dalle commissioni tecniche per ciascuna unità mineraria;

Ritenuta la necessità di modificare ed integrare la delibera del 3 agosto 1990, con le risultanze delle verifiche e dei controlli sulle perdite di gestione e sul costo del lavoro da parte delle commissioni tecniche;

Su proposta del Sottosegretario di Stato all'industria, al commercio e all'artigianato;

Delibera:

La delibera del 3 agosto 1990 è modificata ed integrata con le risultanze delle verifiche e dei controlli da parte delle commissioni tecniche nominate ai sensi del comma 2 dell'art. 5 della legge n. 246/1984.

L'importo di L. 2.905.850.000 disponibile nel «Fondo per la politica mineraria» per i rimborsi effettuati dalle società a seguito delle verifiche e dei controlli viene ripartito tra le unità minerarie qui di seguito indicate:

Unità minerarie	Società	Importo
Campiano (Grosseto)	Nuova Solmine	370.233.000
Masua (Cagliari)	Sim	643.747.000
Raibl (Udine)	Sim	303.720.000
Montevecchio (Cagliari) .	Sim	257.043.000
Monteponi (Cagliari)	Sim	803.868.000
Sos Enattos (Nuoro)	RI Mi Sa.	27.906.000
Orani (Nuoro)	Talco Sardegna	40.874.000
Barega (Cagliari) . . .	Bariosarda	62.156.000
Mont'Ega (Cagliari)	Bariosarda	74.987.000
Genna Tres Montes (Cagliari)	Mineraria Silius	321.316.000
		2.905.850.000

Roma, 3 agosto 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

93A7014

DELIBERAZIONE 3 agosto 1993.

Approvazione dei programmi di ristrutturazione delle unità minerarie.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni per l'attivazione di interventi intesi a definire una politica organica di approvvigionamento e di razionale utilizzazione delle materie prime minerarie;

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 221, recante norme per l'attuazione della politica mineraria;

Vista la deliberazione in data 4 dicembre 1990 con la quale il C.I.P.E., ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge n. 221/1990, ha aggiornato gli indirizzi generali della politica nazionale nel settore minerario sulla base dei risultati conseguiti con gli interventi disposti dalla richiamata legge n. 752/1982, e successive modifiche ed integrazioni, ha aggiornato altresì l'elenco delle sostanze minerali che rivestono rilevante interesse per il Paese ed ha infine indicato le attività minerarie che, per il preminente valore strategico e/o sociale, devono essere mantenute in fase produttiva anche se la relativa coltivazione dia luogo a perdite di gestione;

Visto l'art. 7, comma 2, della legge n. 221/1990 il quale dispone che ai concessionari di unità minerarie riconosciute di valore strategico o sociale che presentino programmi di ristrutturazione finalizzati al recupero di condizioni di economicità di gestione o piani di riconversione in attività sostitutive possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura del costo del lavoro e comunque non superiore alle perdite di gestione;

Visto il comma 3 dello stesso art. 7 che affida al CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sentite le regioni interessate ed il Consiglio superiore delle miniere, il compito di approvare i programmi di ristrutturazione e di indicare i livelli produttivi di massima per ciascuna miniera;

Vista la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmessa in data 27 luglio 1993 con la quale, su conforme parere del Consiglio superiore delle miniere da mantenere in fase produttiva, pur se in perdita di gestione, allo scopo di consentire la realizzazione dei programmi di ristrutturazione o di riconversione;

Preso atto che non sono state presentate domande tendenti ad ottenere contributi per gli interventi di mantenimento in stato potenziale della coltivazione delle miniere, per cui la somma disponibile per tali interventi non può essere destinata alle miniere interessate alla ristrutturazione o riconversione secondo quanto stabilito dalla deliberazione del 20 dicembre 1990;

Ritenuto di dover fissare i livelli produttivi di massima per le miniere interessate dai piani di ristrutturazione e/o di riconversione, consentendo oscillazioni in più o in meno del 20%;

Considerata l'esigenza di dover ridurre, a causa dell'insufficienza dei fondi disponibili, il contributo massimo concedibile in misura percentualmente uguale per tutte le miniere;

Delibera:

Ai fini dell'attuazione degli indirizzi generali della politica nazionale del settore minerario determinati dal CIPE con deliberazione del 4 dicembre 1990 sono approvati i programmi di ristrutturazione delle unità minerarie elencate nella tabella allegata — che fa parte integrante della presente delibera — nella quale sono altresì indicati, per il mantenimento in fase produttiva nell'anno 1992, sia il livello produttivo di massima per ciascuna miniera che l'importo del contributo concedibile ai sensi dell'art. 7 della legge n. 221/1190.

Roma, 3 agosto 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

ALLEGATO

MANTENIMENTO NEL 1992 DELLE UNITÀ MINERARIE IN FASE PRODUTTIVA

Unità minerarie	Società	Livello produttivo Tonn	Qualità del minerale o dei concentrati	Contributo (ml)
Campiano (Grosseto)	Nuova Solmine	316 643	Pirite (37,1% S)	5 821
Niccioleta (Grosseto) (a)	Nuova Solmine	123 978	Pirite (37,1% S)	533
Masua (Cagliari)	Soc. It. Miniere	396 390	5,8% (Pb+Zn)	6 713
Monteponi (Cagliari)	Soc. It. Miniere	410.926	8,2% (Pb+Zn)	11 700
Sos Enattos (Nuoro)	Ri. Mi. Sa.	25.926	5,3% Zn	310
Orani (Nuoro).	Talco Sardegna	27.137	Talco	549
Barega (Cagliari)	Bariosarda	134.020	Barite grezza	945
Montega (Cagliari)	Bariosarda	78.021	Barite e galena grezzi	1 231
Genna Tres Montis (Cagliari) (b) .	Mineraria Silius	74 296	28,7% CaF_2 + 2,9% Pb	1 883
Genna Tres Montis (Cagliari) (b)	Nuova Min. Silius	146 148	28,6% CaF_2 + 3% Pb	1 209
Realmonte (Agrigento)	Italkali	333 862	Salgemma	1 106
			Totale	32.000

Note (a) Periodo dal 1° gennaio 1992 al 30 ottobre 1992
(b) Mineraria Silius dal 1° gennaio 1992 al 15 maggio 1992. Nuova Mineraria Silius dal 18 maggio 1992 al 31 dicembre 1992
Importi arrotondati al milione

93A7015

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI UDINE

DECRETO RETTORALE 11 ottobre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Udine, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1979, n. 298, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 1992 con il quale si autorizza l'Università degli studi di Udine all'istituzione, presso la facoltà di lettere e filosofia, del corso di diploma universitario in operatore dei beni culturali;

Visto il decreto ministeriale del 30 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 marzo 1993, con il quale è stata approvata la tabella didattica XIII-*quater* relativa al diploma universitario in operatore dei beni culturali;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Udine rispettivamente in data:

consiglio di facoltà di lettere e filosofia del 25 marzo 1993;

senato accademico del 15 aprile 1993;

consiglio di amministrazione del 29 aprile 1993,

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 7 ottobre 1993,

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Udine, approvato e modificato con la normativa sopra indicata, è ulteriormente modificato come appresso

Articolo unico

L'art. 1, punto 5), relativo alla facoltà di lettere e filosofia, viene così modificato: facoltà di lettere e filosofia

a) corso di laurea in conservazione dei beni culturali con i seguenti indirizzi: beni architettonici, archeologici e dell'ambiente, beni storici-artistici-architettonici (mobili e artistici), beni archivistici e librari,

b) corso di diploma universitario in operatore dei beni culturali.

L'art 42, comma 1, relativo alla facoltà di lettere e filosofia, viene così integrato

la facoltà di lettere e filosofia conferisce la laurea in conservazione dei beni culturali ed il diploma universitario in operatore dei beni culturali

Dopo l'art 43 è inserito l'art. 43-*bis* relativo all'ordinamento del corso di diploma universitario, con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi

Art 43-*bis*.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO DI OPERATORE DEI BENI CULTURALI

Comma 1 (*Costituzione e durata del corso di diploma*) - Il corso di diploma ha lo scopo di fornire un'adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dalle aree professionali degli archivisti, dei bibliotecari, degli esperti dei beni storico-artistici, archeologici e musicali e degli operatori del restauro dei beni culturali.

Il corso di diploma fornirà agli allievi una formazione integrata teorico-pratica fondata su aree criticamente e metodologicamente orientate in direzione paleografica, diplomatica, storico-artistica, storico-archeologica, storico-scientifica e informatica-amministrativa, attraverso un'ermeneutica aggiornata che consenta l'accesso a strumenti adeguati per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali.

La durata del corso di diploma è stabilita in tre anni.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diploma di operatore dei beni culturali.

Comma 2 (*Accesso al corso di diploma*). L'iscrizione al corso di diploma è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accessi agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentiti il consiglio di facoltà e quelli delle strutture didattiche competenti, in base alle risorse disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341 1990.

Le modalità delle prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della struttura didattica competente.

Comma 3 (*Corsi di laurea e di diplomi affini - Riconoscimenti*). Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario di cui al comma 1 è riconosciuto affine ai corsi di laurea in lettere, indirizzo classico e indirizzo moderno, e storia; ai corsi di laurea in conservazione dei beni culturali, indirizzo archeologico, archivistico e librario e storico-artistico, al corso di laurea in materie letterarie.

Nell'ambito dei corsi affini, il consiglio competente riconoscerà, anche previa integrazione, gli insegnamenti seguiti con esito positivo, avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica o professionale, per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione

Le modalità del riconoscimento sono fissate dal manifesto degli studi. In esso sarà indicato l'anno di corso al quale lo studente potrà iscriversi. Questo non potrà essere superiore al terzo.

Comma 4 (*Articolazione del corso degli studi*). — Il corso di diploma si articola in una prima parte dedicata alla formazione di base e in una seconda con otto indirizzi attivabili: archivistico; beni librari; storico-artistico; beni musicali; beni archeologici, informatico, documentalisti; storico-scientifico.

L'attività didattica complessiva comprende non meno di milletrecento ore di cui almeno centocinquanta ore di esercitazioni pratiche di laboratorio e di tirocinio, e di apprendimento delle principali lingue d'uso.

Le attività pratiche possono essere svolte anche presso qualificati enti e istituti, pubblici e privati, con i quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento ad aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientificamente affini, raggruppate per consentire di raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi e individuate al successivo comma 5, in cui per ciascuna di esse è previsto il numero minimo di ore di attività didattiche.

L'attività didattica sarà articolata in quindici discipline di durata annuale. Sono, poi, previsti due cicli didattici brevi, le ore di attività pratiche e di laboratorio, e quelle di studio delle lingue.

Comma 5 (*Ordinamento didattico*). Le quindici discipline annuali e i due cicli brevi, nonché le attività di laboratorio e di tirocinio, dovranno riguardare le discipline incluse nelle apposite aree.

I due cicli didattici brevi dovranno riguardare le discipline indicate come opzionali.

Le prime sei discipline annuali concorreranno alla formazione di base e riguarderanno una disciplina per ciascuna delle seguenti aree:

Area 1 - Diritto e organizzazione:

storia del diritto italiano;
diritto amministrativo.
diritto pubblico;
economia e organizzazione aziendale;
diritto e legislazione dei beni culturali.

Area 2 - Storia:

storia greca;
storia romana;
storia bizantina;
storia medievale;
storia moderna;
storia contemporanea;
storia del Vicino Oriente antico;
storia dell'India e dell'Asia centrale;
storia dell'Asia orientale.

Area 3 - Storia dell'arte:

storia dell'arte greca e romana;
storia dell'arte bizantina;
storia dell'arte medievale;
storia dell'arte moderna;
storia dell'arte contemporanea;
storia dell'arte musulmana;
storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale;
storia dell'arte dell'Estremo oriente;
storia dell'arte dell'Asia sud-orientale;
storia dell'arte tibetana e mongola;
storia dell'arte copta.

Area 4 - Storia della scienza:

storia della scienza e della tecnica;
storia del pensiero scientifico;
storia e metodologia della scienza.

Area 5 - Informatica:

informatica generale;
telematica;
elaborazione delle immagini.

Area 6 - Lingue straniere:

lingua inglese;
lingua francese;
lingua tedesca;
lingua spagnola.

Le altre nove annualità riguarderanno le discipline raggruppate nelle sette aree previste per ciascuno degli otto indirizzi in cui il corso di diploma potrà essere articolato e che di seguito si elencano. Il manifesto degli studi indicherà il numero delle discipline da scegliersi entro ciascuna area, fermo restando l'obbligo del concorso di ciascuna di esse. Nel caso dell'indirizzo informatico per i beni culturali, le discipline da scegliersi non potranno essere inferiori a due. Potrà trattarsi, oltreché di quelle inserite nell'area 2, anche quelle contenute nell'area 5 della formazione di base.

INDIRIZZO ARCHIVISTICO.

Area 1 - Archivistica:

archivistica generale;
archivistica speciale medievale;
archivistica speciale moderna e contemporanea.

Area 2 - Diplomatica:

diplomatica;
diplomatica contemporanea.

Area 3 - Paleografia:

paleografia latina;
codicologia;
paleografia greca;
esegesi delle fonti storiche.

Area 4 - Latino:

latino medievale;
latino moderno;
lingua latina.

Area 5 - Scienze bibliotecarie:

biblioteconomia;
bibliografia;
bibliologia.

Area 6 - Tecnologie archivistiche:

tecnologie archivistiche;
informatica applicata agli archivi;
procedure di formazione e organizzazione degli archivi.

Area 7 - Restauro:

teoria del restauro;
restauro del libro a stampa e del manoscritto;
storia e tecniche del restauro.

INDIRIZZO BENI LIBRARI.

Area 1 - Scienze bibliotecarie:

biblioteconomia;
bibliografia;
bibliologia.

Area 2 - Archivistica:

archivistica generale;
archivistica speciale medievale;
archivistica speciale moderna e contemporanea.

Area 3 - Diplomatica:

diplomatica;
diplomatica contemporanea.

Area 4 - Latino e greco:

latino medievale;
latino moderno;
lingua latina;
lingua greca.

Area 5 - Tecnologia e tecniche della documentazione:

tecnica dei cataloghi e classificazione;
teoria e tecnica della documentazione;
documentazione automatica;
gestione automatica degli archivi e delle biblioteche;
sistemi informativi documentali e bibliografici.

Area 6 - Storia del libro:

storia della stampa e dell'editoria;
storia del libro;
storia delle biblioteche;
codicologia.

Area 7 - Restauro:

storia del restauro;
restauro del libro a stampa e del manoscritto;
storia e tecniche del restauro.

INDIRIZZO PER DOCUMENTALISTI.

Area 1 - Scienze biblioteche:

biblioteconomia;
bibliografia;
bibliologia.

Area 2 - Informatica:

informatica applicata;
basi di dati e sistemi informativi;
sistemi di elaborazione;
gestione automatica degli archivi e delle biblioteche.

Area 3 - Letteratura:

letteratura italiana;
letteratura italiana moderna e contemporanea.

Area 4 - Teoria e tecnica della documentazione:

tecniche dei cataloghi e della classificazione;
teoria e tecnica della documentazione;
documentazione automatica;
sistemi informativi documentali e bibliografici.

Area 5 - Statistica ed economia:

elementi di statistica;
economia politica;
scienza dell'amministrazione;
economia dell'arte e della cultura.

Area 6 - Tecnologia della documentazione:

gestione automatica degli archivi e delle biblioteche;
sistemi informativi documentali e bibliografici.

Area 7 - Restauro:

teoria del restauro;
restauro del libro a stampa e del manoscritto;
storia e tecniche del restauro;
restauro dei materiali di documentazione audiovisiva.

INDIRIZZO STORICO-ARTISTICO.

Area 1 - Storia dell'arte.

storia dell'arte greca e romana;
storia dell'arte bizantina;
storia dell'arte medievale;
storia dell'arte moderna;
storia dell'arte contemporanea;
storia dell'arte musulmana;
storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale;
storia dell'arte dell'Estremo oriente;
storia dell'arte dell'Asia sud-orientale;
storia dell'arte tibetana e mongola;
storia dell'arte copta.

Area 2 - Arti applicate:

storia della miniatura;
storia del disegno, dell'incisione e della grafica;
archeologia industriale;
storia della arti applicate e dell'oreficeria.

Area 3 - Teoria e tecnica delle arti:

museografia e museotecnica;
storia delle tecniche artistiche;
teoria e storia della cartografia;
storia delle arti grafiche;
storia e tecnica della fotografia e degli audiovisivi;
teoria e tecnica della cinematografia;
storia delle tecniche del cinema;
museologia e storia del collezionismo;
metodologia della storia dell'arte.

Area 4 - Teoria e tecniche del restauro:

teoria del restauro;

storia e tecniche del restauro delle opere d'arte;

chimica del restauro;

restauro dei materiali di documentazione audiovisiva;

teoria e tecniche del restauro dei manufatti.

Area 5 - Disegno e rilievo:

disegno e rilievo;

elementi di topografia e fotogrammetria.

Area 6 - Discipline artistiche:

psicologia dell'arte;

semiologia delle arti;

sociologia dell'arte.

Area 7 - Estetica:

estetica;

storia e critica del cinema;

storia della critica d'arte;

fenomenologia degli stili;

semiotica del cinema;

semiotica.

INDIRIZZO BENI MUSICALI.

Area 1 - Storia:

storia della musica;

storia della musica dell'età classica;

storia della musica medievale e rinascimentale;

storia della musica dell'età moderna;

storia della musica contemporanea;

storia della musica popolare.

Area 2 - Tecniche della musica:

elementi di elettroacustica;

organologia;

elementi di armonia e contrappunto.

Area 3 - Semiologia:

storia delle notazioni musicali;

paleografia musicale;

paleografia musicale bizantina;

semiologia musicale;

teoria e storia della notazione musicale nel Medioevo;

teoria e storia della notazione musicale nel Rinascimento.

Area 4 - Filologia:

filologia musicale;

esegesi delle fonti musicali;

interpretazioni delle fonti musicali.

Area 5 - Documentazione, conservazione e restauro:

bibliologia e storia della tradizione manoscritta;

metodologia e tecniche del restauro dei beni musicali;

museotecnica e museografia musicale;

documentazione musicale.

Area 6 - Teoria musicale:

teoria musicale;

storia della teoria musicale classica;

storia della teoria musicale medievale e rinascimentale.

Area 7 - Discipline ausiliarie:

estetica musicale;

drammaturgia musicale;

metodologia della critica musicale;

etnomusicologia.

INDIRIZZO BENI ARCHEOLOGICI.

Area 1 - Storia dell'arte antica:

storia dell'arte greca e romana;

storia dell'arte bizantina;

storia dell'arte dell'Estremo oriente;

storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale.

Area 2 - Archeologia:

archeologia greca e romana;

archeologia della Magna Grecia;

archeologia fenicio-punica;

archeologia tardo-antica;

archeologia cristiana;

archeologia medievale;

egittologia;

archeologia del Vicino e Medio oriente;

archeologia e storia dell'arte dell'India;

archeologia e storia dell'arte iranica;

archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale;

archeologia e storia dell'arte dell'Asia sud-orientale;

archeologia e storia dell'arte dell'Asia orientale.

Area 3 - Preistoria e protostoria:

ecologia preistorica;

civiltà preclassiche;

paletnologia;

protostoria europea;
paleontologia umana e animale;
etruscologia;
civiltà dell'Italia pre-romana.

Area 4 - Etnoantropologia:

etnologia;
antropologia culturale;
geografia storica;
antropologia storica del mondo antico.

Area 5 - Tecniche del rilevamento e della documentazione:

rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;
metodologia e tecniche della ricognizione e dello scavo;
telerilevamento e rilevazione di immagini;
elementi di topografia e fotogrammetria;
topografia antica.

Area 6 - Archeometria:

rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi,
archeometria;
geoarcheologia;
bioarcheologia;
elementi di ecologia.

Area 7 - Restauro:

teoria e tecniche del restauro dei manufatti archeologici;
storia e tecniche del restauro;
museografia e museotecnica;
museologia e storia del collezionismo;
chimica del restauro.

INDIRIZZO INFORMATICO.

Area 1 - Diritto:

elementi di diritto per archivisti;
diritto e legislazione dell'informatica;
diritto d'autore.

Area 2 - Informatica:

informatica applicata;
gestione automatica degli archivi e delle biblioteche;
basi di dati e sistemi informativi;
sistemi di elaborazione.

Area 3 - Tecnica della documentazione

tecnica dei cataloghi e classificazione,
teoria e tecnica della documentazione;
teoria e tecniche della documentazione audiovisiva;
tecniche di documentazione automatica.

Area 4 - Archivistica e bibliografica:

archivistica generale;
archivistica speciale;
bibliografia;
biblioteconomia.

Area 5 - Restauro:

teoria del restauro;
restauro del libro a stampa e del manoscritto;
storia e tecniche del restauro.

Area 6 - Storia della scienza:

storia della scienza e della tecnica;
storia delle innovazioni tecnologiche.

Area 7 - Museografia e museotecnica:

museografia;
museologia e storia del collezionismo;
museotecnica;
catalogazioni;
teoria e storia dei sistemi di classificazione;
conservazione di beni culturali-scientifici.

INDIRIZZO STORICO SCIENTIFICO.

Area 1 - Museografia e museotecnica;

museografia;
museotecnica;
catalogazioni;
teoria e storia dei sistemi di classificazione;
conservazione di beni culturali-scientifici;
conservazione e gestione delle medioteche.

Area 2 - Storia della scienza e della tecnica:

storia della scienza e della tecnica;
storia della chimica;
storia della fisica;
storia della medicina;
archeologia industriale.

Area 3 - Storia della strumentazione scientifica.

storia degli strumenti scientifici;
storia della didattica delle scienze;
museologia e storia del collezionismo scientifico.

Area 4 - Teoria e tecniche del restauro

teoria del restauro;
storia e tecniche del restauro;

restauro dei beni culturali scientifici;

restauri dei reperti naturalistici;

restauro dei materiali di documentazione audiovisiva.

Area 5 - Analisi dei materiali:

analisi chimica;

analisi diffrattometrica e strutturale;

analisi chimica strumentale;

analisi della corrosione e protezione dei materiali.

Area 6 - Natura dei materiali:

petrografia dei beni culturali;

metallografia dei beni culturali;

materiali cellulosici, tessuti e legno;

materiali ceramici, vetrosi, leganti.

Area 7 - Archeometria:

archeometria metodologica;

geoarcheometria;

petroarcheometria;

bioarcheometria;

ecologia preistorica.

È previsto un ciclo didattico a sé stante dedicato ad una seconda lingua d'uso per ciascun indirizzo.

Il numero minimo di ore di attività didattica è fissato in settanta ore per ciascuna disciplina.

I due cicli didattici brevi riguarderanno, per ciascun indirizzo, le discipline indicate come opzionali dalla facoltà presso le quali il corso di diploma è istituito.

Il numero minimo di ore di attività didattiche per i cicli brevi è fissato in trenta ore per ciascuna disciplina.

Comma 6 *(Esame di diploma).* — L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione complessiva raggiunta e ha un suo momento qualificante nella discussione di un elaborato finale steso dallo studente.

Comma 7 *(Regolamento dei corsi di diploma).* — I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità di quello didattico, l'articolazione dei corsi di diploma, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Udine, 11 ottobre 1993

Il rettore

93A6986

DECRETO RETTORALE 19 ottobre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Udine, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1979, n. 298, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni,

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 maggio 1989;

Visto il decreto rettorale 31 ottobre 1990 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 marzo 1991;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto rettorale 1° giugno 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 ottobre 1992;

Visto il decreto ministeriale del 18 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 maggio 1992 che ha disciplinato gli ordinamenti didattici relativi ai corsi di diploma universitario da attivare presso la facoltà di ingegneria;

Visti i decreti rettorali 31 ottobre 1992, relativi all'attivazione dei corsi di diploma universitario in ingegneria meccanica (sede di Pordenone) e di ingegneria dell'ambiente e delle risorse, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 marzo 1933 e del 16 marzo 1993;

Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 1992 con il quale si autorizza l'Università degli studi di Udine all'istituzione del corso di diploma universitario in ingegneria elettronica;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università degli studi di Udine rispettivamente in data:

consiglio di facoltà di ingegneria del 19 gennaio 1993 e 28 gennaio 1993;

consiglio di amministrazione del 1° aprile 1993;

senato accademico del 15 aprile 1993;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 7 ottobre 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Udine, approvato e modificato con la normativa sopra indicata, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 1, punto 5), relativo alla facoltà di ingegneria, viene così sostituito:

2) Facoltà di ingegneria:

a) corso di laurea in ingegneria civile;

b) corso di laurea in ingegneria gestionale;

c) corso di laurea in ingegneria meccanica;

d) corso di diploma universitario in ingegneria meccanica (sede di Pordenone);

e) corso di diploma universitario in ingegneria dell'ambiente e delle risorse;

f) corso di diploma universitario in ingegneria elettronica.

L'art. 16, relativo alla facoltà di ingegneria, viene così sostituito:

La facoltà di ingegneria conferisce le seguenti lauree:

1) laurea in ingegneria civile;

2) laurea in ingegneria gestionale;

3) laurea in ingegneria meccanica.

La facoltà di ingegneria conferisce i seguenti diplomi universitari:

1) diploma universitario in ingegneria meccanica (sede di Pordenone);

2) diploma universitario in ingegneria dell'ambiente e delle risorse;

3) diploma universitario in ingegneria elettronica.

L'art. 25, primo comma, viene integrato con la lettera *c)*:

c) nel settore dell'informazione: ingegneria elettronica.

L'art. 26, secondo comma, viene così sostituito:

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «diplomato in ingegneria ...» con la specificazione del corso di diploma conseguito.

L'art. 29, secondo comma, viene così sostituito:

Il consiglio di facoltà definisce, sulla base di regolamenti didattici di Ateneo e di facoltà, se vigenti, e su proposta del competente consiglio di corso di diploma, se esistente, la denominazione degli insegnamenti da attivare sia per quanto riguarda i m.d. obbligatori di cui agli articoli seguenti sia per quelli di orientamento, sia infine per quelli a scelta, necessari per raggiungere il numero minimo di m.d. che consente l'accesso all'esame di diploma, secondo quanto stabilito all'art. 28. Nel caso in cui il corso di insegnamento sia specifico del corso di diploma e non sia mutuato da un corso di laurea affine, occorre aggiungere alla denominazione dell'insegnamento la sigla D.U. La denominazione di insegnamenti integrati, con m.d. appartenenti a diversi gruppi concorsuali, sarà diversa da quelle riportate nei gruppi stessi.

Viene inserito, nello statuto dell'Università degli studi di Udine, il seguente articolo:

Art. 29-*bis*.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO DI INGEGNERIA ELETTRONICA

(Moduli didattici del corso di diploma in ingegneria elettronica)

Per il conseguimento del diploma universitario in ingegneria elettronica, tra i modelli previsti nell'apposito regolamento redatto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1991 e tabella XXIX-*bis* (*Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1992) devono essere obbligatoriamente compresi i seguenti, indicati per raggruppamento disciplinare o per insieme di raggruppamenti disciplinari:

1-4	4 moduli	A011	Algebra e logica matematica
		A012	Geometria
		A021	Analisi matematica
		A022	Calcolo delle probabilità
		A030	Fisica matematica
		A041	Analisi numerica e matematica applicata
		P041	Statistica
5-6	2 moduli	B011	Fisica generale
		B030	Struttura della materia
7	1 modulo	C060	Chimica
8	1 modulo	I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni
9	1 modulo	H150	Estimo
	1 modulo	I270	Ingegneria economico-gestionale
10	1 modulo	I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche
11	1 modulo	I210	Elettronica
12	1 modulo	I220	Campi elettromagnetici
		I230	Telecomunicazioni
13	1 modulo	I240	Automatica
14-15	2 moduli	I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni
16-19	4 moduli	I210	Elettronica
20	1 modulo	I200	Misure elettriche ed elettroniche
21	1 modulo	I220	Campi elettromagnetici
22	1 modulo	I230	Telecomunicazioni
23	1 modulo	I240	Automatica
		I220	Campi elettromagnetici
		I230	Telecomunicazioni

I 7 moduli didattici previsti dalla tabella XXIX-*bis* saranno scelti tra gli insegnamenti attivabili previsti dall'art. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Udine, 19 ottobre 1993

Il rettore

93A6987

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1993, su proposta del Ministro dell'interno, è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile «alla memoria» delle persone sottoindicate con la motivazione di seguito a ciascuna riportata:

Vigile del fuoco permanente Stefano Picerno. — Accorso, insieme ad alcuni colleghi, sul luogo in cui era stato segnalato il principio di incendio di un'autovettura, con grande perizia e spiccata professionalità intuiva la presenza di un ordigno esplosivo. Benché consapevole del gravissimo rischio personale, si prodigava per far allontanare dalla zona i numerosi passanti ed i veicoli in transito, ma veniva investito da un'improvvisa esplosione, perdendo la giovane vita. Nobile esempio di altissimo senso del dovere ed elette virtù civiche, spinti sino all'estremo sacrificio. — Milano, 27 luglio 1993.

Vigile del fuoco permanente Sergio Pasotto. — Accorso, insieme ad alcuni colleghi, sul luogo in cui era stato segnalato il principio di incendio di un'autovettura, con grande perizia e spiccata professionalità intuiva la presenza di un ordigno esplosivo. Benché consapevole del gravissimo rischio personale, si prodigava per far allontanare dalla zona i numerosi passanti ed i veicoli in transito, ma veniva investito da un'improvvisa esplosione, perdendo la giovane vita. Nobile esempio di altissimo senso del dovere ed elette virtù civiche, spinti sino all'estremo sacrificio. — Milano, 27 luglio 1993.

Vigile del fuoco permanente Carlo La Catena. — Accorso, insieme ad alcuni colleghi, sul luogo in cui era stato segnalato il principio di incendio di un'autovettura, con grande perizia e spiccata professionalità intuiva la presenza di un ordigno esplosivo. Benché consapevole del gravissimo rischio personale, si prodigava per far allontanare dalla zona i numerosi passanti ed i veicoli in transito, ma veniva investito da un'improvvisa esplosione, perdendo la giovane vita. Nobile esempio di altissimo senso del dovere ed elette virtù civiche, spinti sino all'estremo sacrificio. — Milano, 27 luglio 1993.

Vigile urbano Alessandro Ferrari. — Accortosi, insieme ad alcuni colleghi, del principio di incendio di un'autovettura, sollecitava l'intervento sul posto di una squadra dei vigili del fuoco. Benché consapevole del gravissimo rischio personale, si prodigava per far allontanare dalla zona i numerosi passanti ed i veicoli in transito, ma veniva investito da un'improvvisa esplosione, perdendo la giovane vita. Nobile esempio di altissimo senso del dovere ed elette virtù civiche, spinti sino all'estremo sacrificio. — Milano, 27 luglio 1993.

Guardia giurata Angelo Lombardozzi. — Addetto alla scorta di un furgone blindato, si opponeva al tentativo di rapina perpetrato da alcuni malviventi armati e rimaneva ucciso in seguito ai colpi d'arma da fuoco proditoriamente esplosi dai banditi. Splendido esempio di non comune ardimento e altissimo senso del dovere. — Mattinata (Foggia), 28 luglio 1992.

Gaetano Giordano. — Consapevole del grave rischio cui si esponeva, sfidava la mafia opponendosi ai tentativi di estorsione e collaborando con le autorità competenti nell'individuazione dei malviventi. Per tale non comune coraggio rimaneva vittima di un vile attentato. Splendido esempio di elette virtù civiche e sprezzo del pericolo, spinti sino all'estremo sacrificio. — Gela (Caltanissetta), 10 novembre 1992.

Maurizio Estate. — Nonostante la giovane età ed incurante della propria incolumità, riusciva a sventare una rapina ai danni di un imprenditore, ma veniva poi barbaramente assassinato, per vendetta, da uno dei malviventi. Splendido esempio di umana solidarietà ed elette virtù civiche, spinte sino all'estremo sacrificio. — Napoli, 17 maggio 1993.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1993, su proposta del Ministro dell'interno, è stata conferita la medaglia d'argento al valor civile alle persone sottoindicate con la motivazione di seguito a ciascuna riportata:

Vigile del fuoco permanente Antonio Abbamonte. — Accorso, insieme ad alcuni colleghi, sul luogo in cui era stato segnalato il principio di incendio di un'autovettura, con grande perizia e spiccata professionalità intuiva la presenza di un ordigno esplosivo. Benché consapevole del gravissimo rischio personale, si prodigava per far allontanare dalla zona i numerosi passanti ed i veicoli in transito, ma veniva investito da un'improvvisa esplosione, rimanendo ferito. Nobile esempio di altissimo senso del dovere ed elette virtù civiche. — Milano, 27 luglio 1993.

Vigile del fuoco permanente Paolo Mandelli. — Accorso, insieme ad alcuni colleghi, sul luogo in cui era stato segnalato il principio di incendio di un'autovettura, con grande perizia e spiccata professionalità intuiva la presenza di un ordigno esplosivo. Benché consapevole del gravissimo rischio personale, si prodigava per far allontanare dalla zona i numerosi passanti ed i veicoli in transito, ma veniva investito da un'improvvisa esplosione, rimanendo ferito. Nobile esempio di altissimo senso del dovere ed elette virtù civiche. — Milano, 27 luglio 1993.

Vigile del fuoco permanente Antonino Maimone. — Accorso, insieme ad alcuni colleghi, sul luogo in cui era stato segnalato il principio di incendio di un'autovettura, con grande perizia e spiccata professionalità intuiva la presenza di un ordigno esplosivo. Benché consapevole del gravissimo rischio personale, si prodigava per far allontanare dalla zona i numerosi passanti ed i veicoli in transito, ma veniva investito da un'improvvisa esplosione rimandendo ferito. Nobile esempio di altissimo senso del dovere ed elette virtù civiche. — Milano, 27 luglio 1993.

Vigile del fuoco permanente Massimo Salsano. — Accorso, insieme ad alcuni colleghi, sul luogo in cui era stato segnalato il principio di incendio di un'autovettura, con grande perizia e spiccata professionalità intuiva la presenza di un ordigno esplosivo. Benché consapevole del gravissimo rischio personale, si prodigava per far allontanare dalla zona i numerosi passanti ed i veicoli in transito, ma veniva investito da un'improvvisa esplosione, rimanendo ferito. Nobile esempio di altissimo senso del dovere ed elette virtù civiche. — Milano, 27 luglio 1993.

Vigile del fuoco permanente Nicola Fumai. — Componente di un nucleo-sommozzatori, partecipava alle richerche di un sub disperso in mare individuando, dopo diversi tentativi, il cunicolo in cui il giovane si era addentrato. Riusciva, poi, percorrendo l'angusto antro, a raggiungere il malcapitato ed a riportarlo in salvo all'esterno. Generoso esempio di grande spirito di sacrificio e di elevate doti professionali. — Bari, 16 agosto 1992.

Carabiniere Francesco Paolo Damato. — Libero dal servizio, con coraggiosa e tempestiva reazione affrontava due rapinatori armati che avevano fatto irruzione in un esercizio pubblico riuscendo, con l'arma in dotazione, a ferire uno di essi ed a trarlo in arresto insieme al complice. Generoso esempio di sprezzo del pericolo e di alto senso del dovere. — Mugnano (Napoli), 3 settembre 1992.

Con decreti del Presidente della Repubblica 22 novembre 1993, su proposta del Ministro dell'interno, è stata conferita la medaglia di bronzo al valor civile alle persone sottoindicate con la motivazione di seguito a ciascuna riportata:

Vice brigadiere dei carabinieri Cono Antonio Tropiano. — Con generoso slancio e sprezzo del pericolo si introduceva, insieme ad altro militare, in un edificio in fiamme riuscendo, nonostante le forti esalazioni, a spegnere l'incendio ed a trasportare all'esterno una bombola di gas surriscaldata, scongiurando così un più grave disastro — Crotone (Catanzaro), 30 dicembre 1992.

Carabiniere Giancarlo Vasapollo. — Con generoso slancio e sprezzo del pericolo si introduceva, insieme ad altro militare, in un edificio in fiamme riuscendo, nonostante le forti esalazioni, a spegnere l'incendio ed a trasportare all'esterno una bombola di gas surriscaldata, scongiurando così un più grave disastro. — Crotone (Catanzaro), 30 dicembre 1992.

Vincenzo Faleo. — Incurante del grave rischio personale, con pronta determinazione si introduceva in un locale invaso dalle fiamme riuscendo a portare all'esterno una bombola di gas liquido che esplodeva pochi istanti dopo. — Foggia, 3 gennaio 1993.

Maresciallo dei carabinieri Michele Dammicco. — Con generoso slancio e sprezzo del pericolo si introduceva, insieme a sottufficiale dipendente, in un edificio in fiamme e pericolante a causa dell'esplosione di una bombola di gas riuscendo, nonostante le forti esalazioni, a disattivare ed a trasportare all'esterno altre sei bombole surriscaldate, scongiurando così un più grave disastro. — Cutrofiano (Lecce), 7 marzo 1993.

Vice brigadiere dei carabinieri Vincenzo Innecco. — Con generoso slancio e sprezzo del pericolo si introduceva, insieme al proprio comandante, in un edificio in fiamme e pericolante a causa dell'esplosione di una bombola di gas riuscendo, nonostante le forti esalazioni, a disattivare ed a trasportare all'esterno altre sei bombole surriscaldate, scongiurando così un più grave disastro. — Cutrofiano (Lecce), 7 marzo 1993.

Gianfranco Tarantino. — Con generoso slancio e non comune ardimento si tuffava nelle gelide acque di un fiume in soccorso di un ragazzo che vi si era gettato a scopo suicida, riuscendo, insieme ad altro animoso, a trarlo in salvo. — Concordia Sagittaria (Venezia) 11 febbraio 1993.

Giulio Favro. — Con generoso slancio e non comune ardimento si tuffava nelle gelide acque di un fiume in soccorso di un ragazzo che vi si era gettato a scopo suicida, riuscendo, insieme ad altro animoso, a trarlo in salvo. — Concordia Sagittaria (Venezia), 11 febbraio 1993.

Vigile del fuoco Andrea Ciuffo. — Con generoso slancio e sprezzo del pericolo, si prodigava, durante un nubifragio, in soccorso di alcune persone rimaste intrappolate da una frana, riuscendo a trarre in salvo i malcapitati. — Altare (Savona), 22 settembre 1992.

Finanziere Alessandro Mazzone. — Libero dal servizio, con pronta determinazione e sprezzo del pericolo sventava un tentativo di furto, ponendosi all'inseguimento del malvivente. Riusciva, poi, pur rimanendo gravemente ferito nel corso di una violenta colluttazione, a consentirne l'arresto. — Firenze, 5 febbraio 1993.

Michele Marigo. — Con pronta determinazione e generoso altruismo, si tuffava nelle gelide acque di un canale traendo in salvo una donna in procinto di annegare. — Stra (Venezia), 15 febbraio 1993.

Federico Lonardi. — Incurante del grave rischio personale, con pronta determinazione e generoso slancio interveniva in soccorso di due persone in procinto di annegare in mare, traendo in salvo una di esse. — Peschici (Foggia), settembre 1991.

Alessio Canti. — Con generoso altruismo e non comune coraggio, interveniva in soccorso di un anziano aggredito da un malfattore, e riusciva, pur rimanendo ferito nel corso di una violenta colluttazione, a consentire l'arresto dell'aggressore. — Roma, 24 agosto 1992.

2° Capo Np. Giuseppe Di Mauro. — Con generoso slancio e sprezzo del pericolo, si tuffava in mare in soccorso di una donna che vi era precipitata a bordo della propria auto, riuscendo, insieme ad un collega, a trarre in salvo la malcapitata. — Porto di Licata (Agrigento), 15 dicembre 1992.

Np. Filippo Quatrosi. — Con generoso slancio e sprezzo del pericolo, si tuffava in mare in soccorso di una donna che vi era precipitata a bordo della propria auto, riuscendo, insieme ad un collega, a trarre in salvo la malcapitata. — Porto di Licata (Agrigento), 15 dicembre 1992.

93A7020

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di lettere e filosofia:

letteratura italiana.

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Facoltà di lettere e filosofia:

epigrafia greca e romana.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A7049

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 15 dicembre 1993

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1690,37
ECU	1902,68
Marco tedesco	984,78
Franco francese	288,31
Lira sterlina	2510,54
Fiorino olandese	879,53
Franco belga	47,210
Peseta spagnola	12,063
Corona danese	251,36
Lira irlandese	2385,96
Dracma greca	6,876
Escudo portoghese	9,66
Dollaro canadese	1265,72
Yen giapponese	15,399
Franco svizzero	1151,87
Scellino austriaco	140,06
Corona norvegese	226,91
Corona svedese	200,34
Marco finlandese	291,29
Dollaro australiano	1139,65

93A7099

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuova specialità medicinale e modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Con il decreto ministeriale di seguito riportato è stata concessa, alle condizioni appresso specificate, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

Decreto n. 572/1993 del 10 dicembre 1993

Specialità medicinale: «KREDEX» (carvedilolo) compresse divisibili da 25 mg e compresse divisibili da 50 mg.

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham Farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti - codice fiscale n. 03524320151.

Produttore: Boehringer Mannheim Italia S.p.a. nello stabilimento sito in Monza (Milano), viale della Libertà, km 0,750.

Confezioni autorizzate, n.ri A.I.C., prezzi classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

30 compresse divisibili da 25 mg;

n. A.I.C.: 027605017 (in base 10) 0UBG0T (in base 32);

prezzo: L. 36.100;

classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N., con decorrenza immediata;

15 compresse divisibili da 50 mg;

n. A.I.C.: 027605029 (in base 10) 0UBG15 (in base 32);

prezzo: L. 36.100;

classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N., con decorrenza immediata.

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%.

I prezzi suindicati sono pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992. Sugli stessi si applica la riduzione prevista dal D.L. n. 497/1993.

Composizione:

una compressa da 25 mg contiene: principio attivo: carvedilolo 25 mg. Eccipienti: saccarosio mg 25, lattosio mg 10, polivinilpirrolidone 25.000 mg 1, silice precipitata mg 4, crospovidone mg 15,5, magnesio stearato mg 1,5;

una compressa da 50 mg contiene: principio attivo: carvedilolo 50 mg. Eccipienti: saccarosio mg 50, lattosio mg 20, polivinilpirrolidone 25.000 mg 2, silice precipitata mg 8, crospovidone mg 31, magnesio stearato mg 3.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione arteriosa e dell'angina pectoris.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 dicembre 1993.

Con i provvedimenti di seguito elencati sono state apportate le sottoindicate modifiche ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali:

Decreto n. 573/1993 del 10 dicembre 1993

Specialità medicinale: «ETAXENE» (somatostatina) nelle forme e confezioni:

1 f. liof. 250 mcg + f. solv. 2 ml n. A.I.C.: 027102019 (in base 10) 0TV2U3
(in base 32);

1 f. liof. 3 mg n. A.I.C.: 027102021 (in base 10) 0TV2U5 (in base 32).

Titolare A.I.C.: Wharton S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Bologna, via Ragazzi del '99 - codice fiscale n. 00878760370.

Modifica apportata: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Alfa Wassermann S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Alanno Scalo (Pescara) - Contrada Sant'Emidio - codice fiscale n. 00556960375.

La produzione ed il confezionamento della specialità medicinale suddetta continuano ad essere effettuati dalla società Schering S.p.a. nello stabilimento sito in Segrate (Milano), via E. Schering, i controlli continuano ad essere effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Alanno Scalo (Pescara).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 dicembre 1993.

Decreto n. 574/1993 del 10 dicembre 1993

Specialità medicinale: «TRANDIUR» nella confezione:

30 compresse 200 mg + 20 mg:

n. A.I.C.: 024742025 (in base 10) 0RM249 (in base 32).

Titolare A.I.C.: Glaxo S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming, 2, codice fiscale n. 00212840235.

Modifiche apportate: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Teofarma S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Valle Salimbene (Pavia), via F.lli Cervi, 8, codice fiscale n. 01423300183.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Pavia, viale Certosa n. 8/A.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 dicembre 1993.

Decreto n. 575/1993 del 10 dicembre 1993

Specialità medicinale: «TAUXOLO» (Ambroxol cloridrato) nelle confezioni:

1) 30 compresse 30 mg - n. A.I.C.: 025311010 (in base 10) 0S4FT2 (in base 32);

2) flacone sciroppo 200 ml - n. A.I.C.: 025311022 (in base 10) 0S4FTG (in base 32);

3) 20 bustine 15 mg - n. A.I.C.: 025311034 (in base 10) 0S4FTU (in base 32);

4) 6 fiale 2 ml - n. A.I.C.: 025311046 (in base 10) 0S4FU6 (in base 32);

5) 10 supposte adulti - n. A.I.C.: 025311059 (in base 10) 0S4FUM (in base 32);

6) 10 supposte bambini - n. A.I.C.: 025311061 (in base 10) 0S4FUP (in base 32).

Titolare A.I.C.: Istituto Biochimico Italiano, Giovanni Lorenzini S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Ripamonti, 332/4, codice fiscale n. 02578030153.

Modifiche apportate: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Laboratorio Farmaceutico S.I.T. S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Mede (Pavia), via Cavour, 70, codice fiscale n. 01108720598.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Mede (Pavia), via Cavour, 70; le operazioni terminali di ripartizione in bustine sono effettuate da:

società Ivers - Lee nello stabilimento sito in Caronno Pertusella (Varese);

società S.I.I.T. nello stabilimento sito in Trezzano sul Naviglio (Milano).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 dicembre 1993.

Decreto n. 576/1993 del 10 dicembre 1993

Specialità medicinale: «DIUBE» nelle confezioni:

1) 28 compresse rivestite - n. A.I.C.: 024725032 (in base 10) 0RLKK8 (in base 32);

2) «50» 28 compresse rivestite - n. A.I.C.: 024725069 (in base 10) 0RLKLF (in base 32).

Titolare A.I.C.: Istituto Biochimico Italiano, Giovanni Lorenzini S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Ripamonti, 332/4, codice fiscale n. 02578030153.

Modifiche apportate: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Laboratorio Farmaceutico S.I.T. S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Mede (Pavia), via Cavour, 70, codice fiscale n. 01108720598.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Mede (Pavia), via Cavour, 70.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 dicembre 1993.

Decreto n. 577/1993 del 10 dicembre 1993

Specialità medicinale: «DOXINA» (doxiciclina):

5 capsule 100 mg - n. A.I.C.: 021818012 (in base 10) 0NTUNW (in base 32);

10 capsule 100 mg - n. A.I.C.: 021818036 (in base 10) 0NTUPN (in base 32).

Titolare A.I.C.: Istituto Biochimico Pavese S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pavia, viale Certosa, 10 - codice fiscale n. 00184420180.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: IPFI Industria Farmaceutica S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Egadi, 7 - codice fiscale n. 07512780151.

Produttore: la specialità medicinale è prodotta dalla società Poli Industria Chimica S.p.a., nello stabilimento sito in Quinto de' Stampi - Rozzano (Milano).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 dicembre 1993.

Decreto n. 578/1993 del 10 dicembre 1993

Specialità medicinali:

«ASCORBINA»:

20 cpr mg 500 - n. A.I.C.: 002952012 (in base 10) 02U2UD (in base 32);

10 bust. gran g 1 - n. A.I.C.: 002952036 (in base 10) 02U2V4 (in base 32);

10 bust. gran. eff. arancio g 1 - n. A.I.C.: 002952051 (in base 10) 02U2VM (in base 32);

10 bust. gran. eff. pompelmo g 1 - n. A.I.C.: 002952063 (in base 10) 02U2VZ (in base 32);

«CORTISON CHEMICETINA»:

pomata I g 3 - n. A.I.C.: 010495012 (in base 10) 0B0914 (in base 32);

pomata II g 20 - n. A.I.C.: 010495024 (in base 10) 0B091J (in base 32);

gocce ml 3 - n. A.I.C.: 010495036 (in base 10) 0B091W (in base 32);

«FARGAN»:

crema 2% g 30 - n. A.I.C.: 002516033 (in base 10) 02DT21 (in base 32);

crema 2% g 50 - n. A.I.C.: 002516045 (in base 10) 02DT2F (in base 32);

«OLIO DI MANDORLE DOLCI»:

flac. g 25 - n. A.I.C.: 001929037 (in base 10) 01UVUF (in base 32);

flac. g 50 - n. A.I.C.: 001929049 (in base 10) 01UVUT (in base 32);

«OLIO DI RICINO»:

flac. g 25 - n. A.I.C.: 001848035 (in base 10) 01SDR3 (in base 32);

flac. g 50 - n. A.I.C.: 001848047 (in base 10) 01SDRH (in base 32);

«PLAUSITIN»:

20 confetti - n. A.I.C.: 022961015 (in base 10) 0PWQVR (in base 32);

flac. ml 180 sciroppo - n. A.I.C.: 022961027 (in base 10) 0PWQW3 (in base 32);

6 supposte mg 300 - n. A.I.C.: 022961039 (in base 10) 0PWQWH (in base 32);

12 supposte mg 300 - n. A.I.C.: 022961041 (in base 10) 0PWQWK (in base 32);

«RIBELFAN»:

10 compresse rivestite - n. A.I.C.: 017096076 (in base 10) 0J9RDD (in base 32);

6 supposte AD - n. A.I.C.: 017096088 (in base 10) 0J9RDS (in base 32);

«SUPPOSTE DI GLICERINA»:

12 supposte AD - n. A.I.C.: 005858016 (in base 10) 05LSR0 (in base 32);

18 supposte AD - n. A.I.C.: 005858028 (in base 10) 05LSRD (in base 32);

12 supposte BB - n. A.I.C.: 005858030 (in base 10) 05LSRG (in base 32);

18 supposte BB - n. A.I.C.: 005858042 (in base 10) 05LSRU (in base 32);

12 supposte Latt. - n. A.I.C.: 005858055 (in base 10) 05LSS7 (in base 32).

Titolare A.I.C.: Farmitalia Carlo Erba S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Imbonati, 24 - codice fiscale n. 07608290156.

Modifica apportata: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Carlo Erba OTC S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Imbonati, 24 - codice fiscale n. 08572280157.

Le specialità medicinali continueranno ad essere prodotte e controllate secondo quanto precedentemente autorizzato.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 dicembre 1993.

Provvedimento n. 501/1993 del 13 dicembre 1993

Specialità medicinale: «GRISOVINA FP» - 20 compresse 125 mg.

Titolare A.I.C.: Teofarma S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Valle Salimbene (Pavia) - Via F.lli Cervi, n. 8.

Modifica apportata: confezionamento: la specialità medicinale sopra specificata è ora confezionata in blisters di PVC e alluminio.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 dicembre 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 502/1993 del 13 dicembre 1993

Specialità medicinale: «TI-TRE» - 50 compresse 20 mcg.

Titolare A.I.C.: Teofarma S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Valle Salimbene (Pavia) - Via F.lli Cervi, n. 8.

Modifica apportata: confezionamento: la specialità medicinale sopra specificata è ora confezionata in blisters di PVC e alluminio.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 dicembre 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 546/1993 del 13 dicembre 1993

Specialità medicinale: «GASTRIDIN E.V.» - 10 flaconi × mg 20 + 10 fiale di solvente uso e.v.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni, 6.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale, nella forma sopraindicata, è ora prodotta e controllata dalla Merck Sharp & Dohme-Chibret nello stabilimento sito in Parigi (Francia).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 dicembre 1993.

Provvedimento n. 547/1993 del 13 dicembre 1993

Tutte le specialità medicinali.

Titolare A.I.C.: L.I.R.C.A. Synthelabo S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano - Via Pietro Mascagni, 2 - Codice fiscale 06685100155.

Modifica apportata: titolare A.I.C. modifica del tipo di società e della denominazione sociale da L.I.R.C.A. SYNTHELABO S.r.l. e SYNTHELABO S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Pietro Mascagni, 2, codice fiscale 06685100155.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 dicembre 1993.

Provvedimento n. 548/1993 del 13 dicembre 1993

Specialità medicinale: «CONDOL», 20 compresse.

Titolare A.I.C.: Maggioni-Winthrop S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Ortles, 12.

Modifica apportata: produttore: la produzione ed i controlli della specialità medicinale sopra indicata sono ora effettuati anche dalla società SANOFI WINTHROP S.p.a., nello stabilimento sito in Milano, via Piranesi, 38.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 dicembre 1993.

Provvedimento n. 550/1993 del 13 dicembre 1993

Specialità medicinale «SINECOD», 25 confetti × mg 5; flacone × ml 15 di soluzione gocce allo 0,2%; flacone sciroppo × ml 125.

Titolare A.I.C.: Zyma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Saronno (Varese), corso Italia, 13;

Modifiche apportate:

denominazione della specialità medicinale: la specialità medicinale, nelle forme sopraindicate, è ora denominata «SINECOD TOSSE»;

numeri di A.I.C.:

25 confetti × mg 5, n. A.I.C.: 021483045 (in base 10) 0NHMK5 (in base 32);

flacone × ml 15 di soluzione gocce allo 0,2%, n. A.I.C.: 021483058 (in base 10) 0NHMKL (in base 32);

flacone × ml 125 di sciroppo, n. A.I.C.: 021483060 (in base 10) 0NHMKN (in base 32);

indicazioni terapeutiche: diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche: le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: sedativo della tosse.

Per la forma sciroppo:

modifica della composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione ora autorizzata è la seguente: principio attivo: invariato. Eccipienti: acido citrico g 0,0025, glicerolo g 25, sorbitolo g 35, anetolo g 0,0025, vanillina g 0,1, metil-p-idrossibenzoato g 0,1, etanolo g 0,40, acqua depurata q.b. a 100 g;

produttore: la produzione ed i controlli della forma sciroppo sono ora effettuati anche dalla società Zyma s.a. nello stabilimento, sito in Nyon (Svizzera).

Le confezioni della succitata forma sciroppo, prodotte dalla Zyma s.a. di Nyon (Svizzera), devono essere destinate all'impiego nel solo territorio italiano.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 dicembre 1993.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di AIC precedentemente attribuiti, non possono essere più venduti a decorrere dal 1° luglio 1994.

Provvedimento n. 551/1993 del 13 dicembre 1993

Specialità medicinale: «FLECTADOL» «500» e «1000», 5 flaconi + 6 fiale solventi.

Titolare A.I.C.: Maggioni Winthrop S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Ortles, 12.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale è ora prodotta e controllata anche dalla società Chinoin Pharmaceuticals and Chemical Works Ltd negli stabilimenti siti in Budapest - Ungheria (per i flaconi) e in Miskolc-Csanyikvolgy - Ungheria (per le fiale solventi).

I controlli sono effettuati anche dalla società Sanofi Winthrop S.p.a. nello stabilimento sito in Milano, via Piranesi, 38.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 dicembre 1993.

Provvedimento n. 552/1993 del 13 dicembre 1993

Specialità medicinale: «LENIDOLOR», 10 supposte mg 200.

Titolare A.I.C.: A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via Sette Santi, 3.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale è prodotta e controllata anche dalla società Bulin Chemie a.g. nello stabilimento sito in Berlino - Glienicker Weg 125 - Germania.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 dicembre 1993.

Provvedimento n. 553/1993 del 13 dicembre 1993

Specialità medicinale: «ENO EFFERVESCENTE ANTIACIDO», 10 bustine g 5 di polvere.

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham Consumer Brands S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Pirelli, 19, codice fiscale 01793350347.

Modifica apportata: titolare A.I.C.: modifica ragione sociale della società titolare AIC da SmithKline Beecham Consumer Brands S.p.a. a Sara Lee/D.E. Italia S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Milano, via Pirelli, 19, codice fiscale 01793350347.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 dicembre 1993.

Provvedimento n. 554/1993 del 13 dicembre 1993

Specialità medicinale: «STOMET», 50 compresse solubili mg 200.

Titolare A.I.C.: Laboratoires SmithKline e French, Nanterre Cedex, Francia, rappresentata da Allergan S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Costarica, 20/22.

Modifica apportata: titolare A.I.C.: modifica ragione sociale della società estera titolare A.I.C. da Laboratoires Smith Kline e French s.a. a SmithKline Beecham Laboratoires Pharmaceutique S.A., Nanterre Cedex, Francia.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 dicembre 1993.

Provvedimento n. 555/1993 del 13 dicembre 1993

Specialità medicinale: «MUCOSOLVAN», 30 bustine granulato AD 30 mg; 30 bustine granulato BB 15 mg.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria, 10.

Modifica apportata: produttore (limitatamente alle operazioni di confezionamento e controllo): le operazioni di confezionamento e di controllo terminale del prodotto finito vengono ora effettuate anche dalla ditta Dompé Farmaceutici S.p.a., nello stabilimento sito in L'Aquila, via Campo di Pile.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 dicembre 1993.

Provvedimento n. 556/1993 del 13 dicembre 1993

Specialità medicinale: «ZEPELIN» granulato, 30 bustine 4 g.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria, 10.

Modifica apportata: produttore (limitatamente alle operazioni di confezionamento e controllo terminale):

le operazioni di confezionamento terminale della specialità medicinale, nella forma sopra indicata, sono ora effettuate dalla ditta Dompè Farmaceutici S.p.a., nello stabilimento sito in L'Aquila, località Pile; le operazioni di controllo terminale sono ora effettuate anche dalla medesima ditta Dompè Farmaceutici S.p.a., nel citato stabilimento sito in L'Aquila, località Pile.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 dicembre 1993.

Provvedimento n. 557/1993 del 13 dicembre 1993

Specialità medicinali:

«AFLOGOS»
6 flac IV 1 g - 26448035
6 flac IV 500 mg - 26448011
6 flac IM 500 mg - 26448047
30 cps 500 mg - 26448062
30 cpr 800 mg - 26448050

«ASCORGIL»
20 cpr - 6146031
20 flac - 6146029

«BILANCEN»
10 fiale IM 90 mg/3 ml - 23476043
50 cpr 60 mg - 23476017
30 ml GTT 60 mg/100 ml - 23476056
50 cps 180 mg - 23476068

«CHEMITRIM»
1 fiala IM 960 mg/3 ml - 22269068
100 ml sol OS 480 mg/100 ml - 22269056
60 ml sol OS 480 mg/100 ml - 22269043
20 cpr 120 mg - 22269029
20 cps 480 mg - 22269017
20 cpr 960 mg - 22269031

«CLENASMA»
150 ml soluz. OS 0,1 mg/100 ml - 25100025
30 cpr 0,02 mg - 25100013
28 ml aerosol 7,15 mg/100 ml - 25100064

«COMBIVIT»
50 conf - 15497011
20 conf - 15497023

«ESAFOSFINA»
4 fiale IM 500 mg - 8783108

«ESAFOSFINA POT.»
3 fiale EV 5 g/10 ml - 8783045

«ESAGLUT»
45 conf - 26946018

«ETOCIL PIRINA»
10 cpr - 9868023

«ETOCIL CAFFEINA»
10 cpr - 9868074

«FILTRAX»
20 cps 400 mg - 24497024

«FILTRAX MITE»
20 cps 300 mg - 24497012

«FORBIDON»
30 cpr 10 mg - 26388049
30 ml GTT 1 g/100 ml - 26388076
6 supp 10 mg - 26388037
10 fiale IM 4 mg/2 ml - 26388090
6 supp 30 mg - 26388025
6 supp 60 mg - 26388013
120 ml sol 100 mg/100 ml - 26388064
10 fiale IM 10 mg/2 ml - 26388088

«FUROTRICINA»
6 ovuli 0,012 g - 10637039

«GASTROSTOP»
40 cpr - 6053033

«INHLSTON»
12 cpr - 3871011

«IRRODAN»
30 cpr 300 mg - 24641072
30 ml GTT 15 g/100 ml - 24641058
45 conf 150 mg - 24641021
30 conf 150 mg - 24641019
10 fiale parent 50 mg/ml - 24641033

«IRRODAN RITARDO»
30 cpr 600 mg - 24641060

«MIALIN»
20 cpr 1 mg - 26088118
20 cpr 0,25 mg - 26088094
20 cpr 0,50 mg - 26088106

«MOTOZINA»
6 cpr - 14983035

«PANERAJ»
10 past - 10282010
30 past - 10282022
1 soluz OS - 10282034

«PLASTIDASI»
3 fiale IM 1 g - 18719031

«REMDUE»
30 cps 15 mg - 22929018
30 cps 30 mg - 22929020

«SALIENT»
30 cps 50 mg - 23496019
1 crema 30 g - 23496045
10 supp 100 mg - 23496021
6 flac IM 50 mg/2,5 ml - 23496033

«TAD»
10 flac IM/EV 600/4 ml - 27154044
10 flac IM/EV 300/3 ml - 27154020
5 flac IM/EV 300/3 ml - 27154018
5 flac IM/EV 600/4 ml - 27154032

«TRAUMATOCICLINA»
1 pom - 23711043
1 polv - 23711056

«TRIRINOL»
1 nebuliz - 19657016

Titolare A.I.C.: Biomedica Foscama industria chimico farmaceutica S.p.a., con sede in Roma, via Tiburtina, km 14,500.

Modifica apportata: produttore (limitatamente alle operazioni terminali di confezionamento): le operazioni terminali di confezionamento delle specialità medicinali sopra elencate sono ora effettuate anche presso lo stabilimento comune Irfi-Biomedica Foscana sito in Ferentino (Frosinone), via Morolese, 87.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 dicembre 1993.

Provvedimento n. 558/1993 del 13 dicembre 1993

Specialità medicinali:

«AFLOGOS»
6 flac IV 1 g - 26448035
6 flac IM 500 mg - 26448047
6 flac IV 500 mg - 26448011

«BILANCEN»
10 fiale IM 90 mg/3 ml - 23476043

«CHEMITRIM»
1 fiala IM 960 mg/3 ml - 22269068

«ESAFOSFINA»
4 fiale IM 500 mg - 8783108

«ESAFOSFINA POT.»
3 fiale EV 5 g/10 ml - 8783045

«FOBIDON»
10 fiale IM 4 mg/2 ml - 26388090
10 fiale IM 10 mg/2 ml - 26388088

«IRRODAN»
10 fiale parent 50 mg/ml - 24641033

«PLASTIDASI»
3 fiale IM 1 g - 18719031

«SALIENT»
6 flac IM 50 mg/2.5 ml - 23496033

«TAD»
10 flac IM/EV 600/4 ml - 27154044
10 flac IM/EV 300/3 ml - 27154020
5 flac IM/EV 300/3 ml - 27154018
5 flac IM/EV 600/4 ml - 27154032

Titolare A.I.C.: Biomedica Foscama industria chimico farmaceutica S.p.a., con sede in Roma, via Tiburtina, km 14.500.

Modifica apportata: produttore: le specialità medicinali sopra elencate sono ora prodotte e confezionate anche presso lo stabilimento comune Irfi-Biomedica Foscama sito in Ferentino (Frosinone), via Morolese, 87.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 dicembre 1993.

Provvedimento n. 559 del 13 dicembre 1993

Specialità medicinale: «ACEDIUR», 12 compresse.

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Trieste, 40.

Modifica apportata: produttore: la produzione e le operazioni terminali di confezionamento sono ora effettuate anche dalla Società Menarini industrie sud, nello stabilimento sito in Pile, via Paganica, 54, L'Aquilia.

I controlli sono effettuati dalla Società Dompé, nello stabilimento consortile sito in via Campo di Pile, s.n. - L'Aquila.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 dicembre 1993.

Provvedimento n. 560/1993 del 13 dicembre 1993

Specialità medicinale: «REDACTIV» (rifaximina) tubo di g 30 di pomata al 5%.

Titolare A.I.C.: Schiapparelli Salute S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Sarca, 223.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata dalla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio anche nello stabilimento sito in Torino, corso Belgio, 86.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 dicembre 1993.

Provvedimento n. 561/1993 del 13 dicembre 1993

Specialità medicinale: «SAF», 30 compresse gastroresistenti da 15 mg.

Titolare A.I.C.: San Carlo Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Santa Palomba di Pomezia (Roma), località Tor Maggiore.

Modifica apportata composizione (limitatamente agli eccipienti):

la composizione ora autorizzata è la seguente: principio attivo: invariato;

eccipienti: lattosio mg 120,00; amido di mais mg 18,82; magnesio stearato mg 2,00;

filmatura gastroresistente: polimetacrilati mg 5,020; talco mg 3,346; polietilenglicole 6000 mg 1,463; polisorbato 80 mg 0,084; sodio idrossido mg 0,067; simeticone mg 0,020.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 dicembre 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 562 del 13 dicembre 1993

Specialità medicinale: «LAMISIL», crema.

Titolare A.I.C.: Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Arconati, n. 1.

Modifica apportata: produttore: la produzione e il controllo della specialità medicinale sono ora effettuati anche nello stabilimento consortile sito in Milano, via B. Quaranta n.12.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 dicembre 1993.

Provvedimento n. 563 del 13 dicembre 1993

Specialità medicinale: «DASKIL», crema.

Titolare A.I.C.: Samil S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Gerano n. 5.

Modifica apportata: produttore: la produzione e il controllo della specialità medicinale sono ora effettuati anche dalla Società Sandoz prodotti farmaceutici, nello stabilimento consortile sito in Milano, via B. Quaranta n. 12.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 dicembre 1993.

Provvedimento n. 564 del 13 dicembre 1993

Specialità medicinale: «TERBITEF», crema.

Titolare A.I.C.: Wander S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Meucci n. 39.

Modifica apportata: produttore: la produzione e il controllo della specialità medicinale sono ora effettuati anche dalla società Sandoz prodotti farmaceutici nello stabilimento consortile sito in Milano, via B. Quaranta, 12.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 dicembre 1993.

Provvedimento n. 565 del 13 dicembre 1993

Specialità medicinale: «CERUMENEX», gocce otologiche 10 ml.

Titolare A.I.C.: Asta Medica S.p.a., con sede e domicilio legale in Milano, via G. Zanella, 3/5.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale è ora prodotta, controllata e confezionata anche dalla ditta estera Dagra Pharma B.V. nello stabilimento sito in Diemen (Olanda).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 dicembre 1993.

Provvedimento n. 566 del 13 dicembre 1993

Specialità medicinale: «KRYPTOCUR», 2 flaconi da 10 g con 2 erogatori.

Titolare A.I.C.: Hoechst Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via M.U. Traiano, 18.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale, nella preparazione sopra indicata, è ora prodotta anche dalla casa madre Hoechst AG nello stabilimento sito in Francoforte sul Meno (Repubblica Federale di Germania).

Le operazioni terminali di confezionamento (etichettatura dei flaconi, inserimento dei due flaconi con i relativi erogatori in due appositi astucci e del foglietto illustrativo ed inscatolamento) sono ora effettuate anche dalla ditta titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Scoppito (L'Aquila).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 dicembre 1993.

Provvedimento n. 567/1993 del 13 dicembre 1993

Specialità medicinale: «SUPREFACT», nasale 1 flacone da 10 g con 1 erogatore.

Titolare A.I.C.: Hoechst Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via M.U. Traiano, 18.

Modifiche apportate: produttore: la specialità medicinale, nella preparazione sopra indicata, è ora prodotta anche dalla casa madre Hoechst AG nello stabilimento sito in Francoforte sul Meno (RFG).

Le operazioni terminali di confezionamento (etichettatura del flacone, inserimento del foglietto illustrativo e dell'erogatore ed inscatolamento) sono ora effettuate anche dalla titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Scoppito (L'Aquila).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 dicembre 1993.

Provvedimenti n. 605/1993, 606/1993, 607/1993 del 13 dicembre 1993

Specialità medicinale: «SPASMOSTOP», pediatrico.

Titolare A.I.C.: Lusofarmaco S.p.a., via Carnia, 26, Milano.

Specialità medicinale: «SPASMOMEN», pediatrico.

Titolare A.I.C.: Menarini S.r.l., via Sette Santi, 3, Firenze.

Specialità medicinale: «SPASEN», pediatrico.

Titolare A.I.C.: F.I.R.M.A. S.p.a., via di Scandicci, 37, Firenze.

Oggetto del provvedimento: modifica del foglio illustrativo comprendente anche una diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: stati spastici della muscolatura liscia gastroenterica.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 dicembre 1993.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro il 28 febbraio 1994.

Nota n. 800.4/846 del 14 dicembre 1993

Con la nota sopra indicata il Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico, ha preso atto che la Zilliken S.p.a. - cod. fisc. n. 00244680104, ha trasferito la sede legale da via F. Nullo, 23, Genova a viale F. Testi, 326, Milano.

93A7088

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1993).

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza del provvedimento n. 385/1993 del 27 luglio 1993, riguardante la specialità medicinale «HONEY FLU», alla pag. 34, seconda colonna, ove è indicato il titolare A.I.C., in luogo di «Baker Pharma - S.p.a., con sede legale in Roma, via Vittorio Veneto, 54/B», leggasi: «Home Products Italiana - S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Puccini, 3».

93A7097

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuovi prodotti medicinali, modificazioni ad autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 261 del 6 novembre 1993).

Nel comunicato citato in epigrafe devono essere apportate le seguenti rettifiche:

alla pag. 43, nella parte riguardante il decreto del Ministro della sanità n. 98 del 14 ottobre 1993 relativo alla specialità medicinale per uso veterinario «METACAM R», leggasi: «METACAM^{R}»;

alla pag. 44, nella parte riguardante il decreto del Ministro della sanità n. 106 del 14 ottobre 1993 relativo alla specialità medicinale per uso veterinario «RIFAMASTENE», leggasi: «Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale per uso veterinario sono ora effettuate nella officina farmaceutica della Società Farmila Farmaceutici Milano S.r.l. con sede in Settimo Milanese».

93A7021

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuovi prodotti medicinali, modificazioni ad autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 280 del 29 novembre 1993).

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 29, nella parte riguardante il decreto del Ministro della sanità n. 124 del 19 novembre 1993 relativo alla specialità medicinale per uso veterinario «VIBRAVET pasta», leggasi:

«Compresse:

100 mg - 8 compresse numero di A.I.C. 100105055;

200 mg - 10 compresse numero di A.I.C. 100105067.

Una compressa contiene: principio attivo doxiciclina monoidrato 208,12 mg (pari a 200 mg di doxiciclina base)».

93A7022

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano (nuova specialità medicinale, nuovo dosaggio e modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 282 del 1° dicembre 1993).

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza del provvedimento n. 538/1993 del 27 novembre 1993, riguardante la specialità medicinale «DAKTARIN», alla pag. 21, seconda colonna, ove è indicato il titolare A.I.C., in luogo di «*Jansses*», leggasi: «*Janssen*»; inoltre ove è riportata la frase: «i lotti già prodotti, recanti il confezionamento precedentemente autorizzato, contraddistinti dal numero di A.I.C. in precedenza attribuito, non possono essere più venduti a partire *dal 1° luglio 1993*», leggasi: «*dal 1° luglio 1994*».

93A7098

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	345.000
- semestrale	L.	188.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	63.000
- semestrale	L.	44.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee		
- annuale	L.	193.000
- semestrale	L.	105.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	63.000
- semestrale	L.	44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	193.000
- semestrale	L.	105.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	664.000
- semestrale	L.	366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	325.000
Abbonamento semestrale	L.	198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☏ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☏ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☏ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 9 4 0 9 3 *

L. 1.300